A 453586
Santoni
L'Istituto di diritto internationale ed il Congresso di Oxford 1882
Univ. of Mich.

AVV. SANTONI-DE SIO

L'ISTITUTO

DI

DIRITTO INTERNAZIONALE

ED IL

CONGRESSO DI OXFORD

ROMA
TIPOGRAFIA VIA E NICOLA
1882

AVV. SANTONI-DE SIO

L'ISTITUTO

DI

DIRITTO INTERNAZIONALE

ED IL

CONGRESSO DI OXFORD

ROMA
TIPOGRAFIA VIA E NICOLA
1882

L'Istituto di Diritto Internazionale inaugurerà a Torino il suo 8° Congresso nel giorno 11 del prossimo settembre.

L'ultimo Congresso ebbe luogo nel settembre del 1880 ad Oxford. Presentato dal mio onorevole amico Prof. Pierantoni, membro dell'Istituto, avendo potuto assistere in via d'eccezione a tutte le sedute, colsi l'occasione di compilarne un resoconto che fu pubblicato nel giornale *La Riforma*.

Io non fò ora che riprodurre questo resoconto senza nulla mutarvi, per lasciargli il colore delle prime impressioni, e soltanto ho premesso una breve notizia intorno all'ordinamento dell'Istituto, aggiungendo in fine il testo delle risoluzioni prese nel Congresso di Oxford, e due stupende lettere che furono scambiate, sul tema delle *leggi della guerra di terra*, fra il

Feldmaresciallo--generale Moltke e l'illustre Bluntschli, non ha guari rapito all'amore dei suoi ed alla scienza.

Questa mia modesta pubblicazione non contiene nulla di originale, ma ha il pregio di presentare un saggio degli importanti lavori dell'Istituto, e ritengo incontrerà perciò benevola accoglienza presso i cultori del Diritto Internazionale nel mio paese. — Ad ogni modo servirà il mio libriccino a dare un cordiale benvenuto agl' instancabili campioni del progresso del Diritto delle Genti nella prima loro visita alla terra di ALBERICO GENTILE.

Roma, 20 Agosto 1882.
S. Maria in Via, 40.

F. SANTONI--DE SIO.

L'ISTITUTO DI DIRITTO INTERNAZIONALE.

Origine e scopo dell'Istituto.

Il signor *Rolin Jaequemyns,* oggi Ministro dell'Interno nel Belgio, fu il primo a concepire l'idea di un'associazione composta di uomini appartenenti a diverse nazioni e che, nel campo della teoria o della pratica, avessero reso dei segnalati servigi al Diritto Internazionale. La sua idea incontrò l'approvazione dei giuristi più eminenti di Europa, come del *Mancini* in Italia, del *Bluntschli* in Germania, del *De Parieu* in Francia; laonde in una riunione preparatoria, tenuta a Gand nel 1872, venne redatto un manifesto (dovuto alla penna dell'insigne economista *De Laveleye*), nel quale furono chiaramente spiegati gl'intendimenti della nuova Associazione.

Ecco i passi più importanti di quel manifesto.

« I grandi avvenimenti, di cui l'America e l'Europa sono state recentemente il teatro, han fatto nascere dovunque il profondo convincimento dell'imperfezione del giure internazionale. A misura che le relazioni dei popoli fra loro diventano più intime e più fratellevoli, questa imperfezione turba ed allarma maggiormente gl'interessi e

provoca fra le nazioni civili un'aspirazione sempre più viva verso una situazione che sia meglio in armonia coi progressi compiuti nelle altre branche delle scienze giuridiche. I conflitti recenti hanno rivelato una deplorabile incertezza del diritto nelle questioni più gravi, e spesso ancora una completa ignoranza del diritto presso coloro che erano incaricati di applicarlo. Tutti omai lo riconoscono: le relazioni de' popoli debbono essere sottomesse, come quelle degl'individui, alle leggi della giustizia; ma nell'ordine delle relazioni internazionali la giustizia non ha ancora un organo che possa indagarne le norme per proporle all'adozione de'popoli civili.

« Sino ad ora il diritto delle genti non ha progredito che per l'azione diplomatica o per l'azione scientifica individuale. Vi ha posto per una nuova influenza: l'azione scientifica collettiva. *Costituire un corpo permanente, senz'alcun carattere officiale, composto di uomini speciali, appartenenti, per quanto sarà possibile, ai diversi Stati, e che si adoperino con ogni studio a scovrire e precisare le regole di giustizia, di morale e di fratellanza, le quali essi riconoscono come base delle relazioni de' popoli fra loro*, ecco, secondo noi, il mezzo di far contribuire la scienza collettiva ai progressi del diritto delle genti: ed è con questo scopo che è stato fondato il nostro *Istituto*. »

I principii enunciati in cotesto manifesto, vennero poi ancor meglio precisati nell'articolo primo degli statuti votati nella conferenza giuridica internazionale di Gand, il 10 settembre 1873.

« L'Istituto di Dritto Internazionale è un'Associazione esclusivamente scientifica e senza carattere officiale.

« Esso ha per oggetto:

« 1° Di favorire il progresso del diritto internazionale, col cercare di divenire l'organo della coscienza giuridica del mondo incivilito;

« 2° Di formulare i principii generali della scienza e le regole che ne derivano, e di propagarne la conoscenza;

« 3° Di dare il suo concorso ad ogni tentativo serio di codificazione graduale e progressiva del diritto internazionale;

« 4° Di adoperarsi per ottenere la consacrazione officiale dei principii che saranno stati riconosciuti in armonia coi bisogni delle società moderne;

« 5° Di lavorare, nei limiti della sua competenza, sia al mantenimento della pace, sia all'osservanza delle leggi della guerra;

« 6° Di esaminare le difficoltà che potessero insorgere nella interpetrazione od applicazione del diritto, e di emettere, all'occorrenza, dei pareri giuridici motivati nei casi dubbii o controversi;

« 7° Di contribuire, mediante la stampa, col pubblico insegnamento e con ogni altro mezzo, al trionfo dei principii di giustizia ed umanità, che debbono governare le relazioni dei popoli fra loro. »

Ordinamento dell'Istituto.

L'Istituto si compone di un numero di Membri effettivi che non può oltrepassare i cinquanta; di un numero illimitato di Associati, i quali vengono scelti dai Membri effettivi, fra le persone le cui cognizioni speciali possono essere utili all'Istituto, e di un numero

anche illimitato di Membri onorarj, titolo che vien conferito ad ogni persona, associazione, municipio o corpo morale qualunque, che fa all'Istituto un dono non minore di 3,000 franchi.

La direzione dell'Istituto è affidata ad un Presidente e due Vice-Presidenti, che vengono eletti all'apertura di ogni sessione ordinaria; ad un Segretario generale che dura in carica un sessennio, ed il cui domicilio è considerato come la sede dell'Istituto, e ad uno o più Segretari che sono incaricati di coadiuvare il Segretario generale nell'esercizio delle sue funzioni, o di sostituirlo in caso di temporaneo impedimento. Per la parte finanziaria, vi ha un tesoriere ed una commissione di vigilanza.

Le elezioni si fanno a scrutinio segreto; ma non possono essere eletti Membri effettivi od Associati, se non le persone la cui candidatura sia stata proposta al Segretariato generale quaranta giorni almeno innanzi all'apertura della sessione.

Alla elezione dei nuovi Membri ed associati concorrono anche i membri assenti, se il vogliano, mediante trasmissione al Presidente in due plichi suggellati di due schede, l'una per la nomina dei Membri effettivi, l'altra per quella degli Associati.

A tale uopo il Segretario generale, un mese innanzi l'apertura della sessione, invia a tutti i Membri effettivi l'elenco delle candidature proposte, coi documenti in appoggio, ed indica il numero dei posti di Membri effettivi da provvedere.

Come si vede dalle surriferite disposizioni statutarie e regolamentari, l'associazione non è aperta a tutti, ma è necessario essere eletti, ed oltre a ciò il numero dei

membri effettivi è limitato, e delle precauzioni sono anche prese affinchè un'equa proporzione sia mantenuta fra le diverse nazionalità.

Generalmente non vi ha che una sola sessione all'anno, ed in ciascuna sessione l' Istituto determina il luogo ed il tempo della sessione successiva. E per questo che il giornale *The Times* di Londra qualificò l' Istituto per un *ambulatory legal club*. La ragione però di questa disposizione è evidente. Trattasi di un'associazione i cui membri risiedono a grandi distanze fra loro, e per conseguenza non sono in grado d' imprendere ogni anno un lungo viaggio. Variando i luoghi di riunione, si rende più agevole ora agli uni ed ora agli altri di prender parte ai lavori collettivi dell' Istituto.

Le sedute non sono pubbliche, e solamente in via di eccezione vien permesso l'intervento di persone estranee all' Istituto. Gli Associati vi hanno voce puramente consultiva; ed il diritto di voto in seno all' Istituto è sospeso per quei Membri che fossero al servizio diplomatico attivo d'uno Stato, finchè durano in tali funzioni. Allorchè poi si tratta di questioni controverse fra due o più Stati, i Membri dell' Istituto appartenenti a tali Stati sono ammessi a manifestare e svolgere le loro opinioni, ma debbono astenersi dal votare.

L' Istituto procede con estrema prudenza nelle sue risoluzioni. Quando un soggetto è scelto od è posata una questione, l' Istituto costituisce nel suo seno delle Commissioni per gli opportuni studj preparatorj ; sono nominati dei Relatori; vengono scambiate delle comunicazioni fra i suoi membri; e distinte relazioni intorno alle varie materie da discutersi sono distribuite molto tempo prima

che la riunione abbia luogo. Con questo sistema si comprende benissimo come le deliberazioni dell' Istituto sieno frutto di maturi studj, e come la discussione debba procedervi calma, imponente e nudrita di serie e profonde riflessioni.

Infine l' Istituto pubblica annualmente un pregevolissimo bollettino de' suoi lavori (*Annuaire de l'Institut de Droit International*), nel quale si accolgono non solamente i resoconti particolareggiati delle sue sessioni insieme co' documenti che vi si riferiscono, ma ancora l'esposizione de' fatti relativi alla storia della legislazione e del diritto pubblico nazionale ed internazionale in Europa e fuori d' Europa ; la rassegna degli atti internazionali più importanti ; la bibliografia del diritto internazionale ; ed un prospetto dello stato attuale dell' insegnamento del diritto internazionale ne' diversi paesi.

Poggiato su tali basi, niun dubbio che l' Istituto continuerà, nella sua vita laboriosa e tranquilla, a rendere i più utili servigj alla causa della giustizia e della pace,(*) ed a godere le simpatie di tutti i cultori della scienza del diritto internazionale e di quanti hanno a cuore il progresso della civiltà ed il benessere delle Nazioni.

Termineremo con le parole dell' illustre *Rolin Jaequemyns* al Congresso di Parigi (tornata del 2 settembre 1878) : « L' Institut, egli disse, vivra et prospèrera : l'avenir démontrera que le succès de l'association ne dépend ni d'un homme, ni de plusieurs hommes, mais des principes qu'elle représente. »

(*) *Justitia et pace* è il motto dell' Istituto.

IL CONGRESSO DI OXFORD

MEMBRI ed ASSOCIATI *dell'Istituto, che hanno preso parte ai lavori del Congresso di Oxford, nel 1880.*

MEMBRI

ARNTZ, professore all'Università di Bruxelles;
BERNARD, (*Right Hon. Mountague*), professore all'Università di Oxford;
BLUNTSCHLI, professore all'Università di Heidelberg;
CLUNET, avvocato a Parigi;
GESSNER, Consigliere di Legazione, residente a Dresda;
HOLLAND, professore all'Università di Oxford;
DE LANDA, medico militare, ispettore generale della Croce-Rossa, residente a Pamplona;
DE LAVELEYE, professore all'Università di Liegi;
LORIMER, professore all'Università di Edimburgo;
DE MARTENS, professore all'Università di Pietroburgo;
MOYNIER, presidente del Comitato internazionale di soccorso ai militari feriti, residente a Ginevra;
NEUMANN, professore all'Università di Vienna e membro della Camera dei Signori;
PIERANTONI, professore all'Università di Roma e Deputato al Parlamento italiano;
RIVIER, professore all'Università di Bruxelles;
ROLIN JAEQUEMYNS, Ministro dell'Interno nel Belgio;
SARIPOLOS, avvocato in Atene;

Twiss, (*Sir Travers*), Consigliere della Regina ed antico avvocato generale della Corona, residente a Londra,
Westlake, Consigliere della Regina, residente a Londra;

ASSOCIATI

Baker (*Sir Sherston*), avvocato a Londra;
Clère, pubblicista a Parigi;
Danewsky, professore all'Università di Kharkoff;
Dicey, avvocato a Londra;
Hall, avvocato a Londra;
Prins, professore all'Università di Bruxelles;
Rolin, avvocato a Gand;

Gli altri Membri ed Associati dell'Istituto sono i seguenti:

MEMBRI

Aschehoug, professore all' Università di Christiania;
Asser, Consigliere presso il Ministero degli affari esteri in Amsterdam ;
De Bar, professore all' Università di Gottinga ;
Besobrasoff, membro dell'Accademia delle scienze a Pietroburgo ;
Brocher, professore all' Università di Ginevra ;
Brusa, professore all' Università di Torino ;
Bulmerincq, antico professore all' Università di Dorpat, residente a Wiesbaden ;
Calvo, antico ministro della Repubblica Argentina, residente a Parigi ;
Esperson, professore all' Università di Pavia ;
Field, avvocato a New York ;
Fiore, già professore all' Università di Torino ;
Goldschmidt, professore all' Università di Berlino e membro del Reichstag dell' impero alemanno ;
Goos, professore all' Università di Copenaghen ;

De Holtzendorff, professore all' Università di Monaco (Baviera);
Hornung, professore all' Università di Ginevra;
Kapoustine, direttore della scuola di diritto e professore di diritto internazionale a Jaroslaff;
Laboulaye, Senatore e membro dell' Istituto di Francia;
Laurent, professore all' Università di Gand;
Lawrence, antico ministro degli Stati Uniti;
Lucas, membro dell' Istituto di Francia;
Lueder, professore all' Università di Erlangen;
Mamiani della Rovere, Senatore del regno d' Italia;
Mancini, antico ministro del regno d' Italia, deputato al parlamento italiano e professore all' Università di Roma,
Marquardsen, professore all' Università di Erlangen e membro del Reichstag dell' impero alemanno;
Massé, consigliere di Cassazione e membro dell' Istituto di Francia;
Naumann, membro della Corte Suprema a Stocolma;
Olivecrona, membro della Corte Suprema a Stocolma;
De Parieu, Senatore e membro dell' Istituto di Francia;
Schulze, professore all' Università di Heidelberg;
De Stein, professore all' Università di Vienna;
Wharton, pubblicista residente a Cambridge (Massachussetts);
Woolsey, pubblicista residente a New-Haven (Connecticut).

ASSOCIATI

Aubert, professore all' Università di Christiania;
Brocher de la Fléchère, professore all' Università di Ginevra;
Den Beer Poortugael, colonnello di stato maggiore generale, antico ministro della guerra, residente ad Aja;
Dubois, professore alla facoltà di diritto a Nancy;
Grünhut, professore all' Università di Vienna;
Kamarowsky, professore all' Università di Mosca;
Kœnig, professore all' Università di Berna;
De Labra, membro delle Cortes ed avvocato a Madrid;
Leguizamon, ministro presidente della Corte Suprema della repubblica Argentina;

Lehr, professore alla facoltà di diritto di Losanna;

Le Touzé, pubblicista a Parigi;

Loening, professore all' Università di Dorpat;

Lyon-Caen, professore di legislazione commerciale comparata alla scuola delle Scienze politiche di Parigi;

Meier, professore all' Università di Halla;

De Montluc, prefetto del Morbihan;

Norsa, avvocato a Milano;

Perels, consigliere dell'Ammiragliato a Berlino;

Petersen, pubblicista a Copenaghen;

Pradier Fodéré, decano della facoltà di scienze politiche ed amministrative a Lima;

Renault, professore alla scuola delle Scienze politiche di Parigi;

Sacerdoti, professore all' Università di Padova;

Teichmann, professore all' Università di Basilea;

Wallace, pubblicista a Costantinopoli;

Yvernès, capo-divisione al ministero della giustizia a Parigi.

MEMBRO ONORARIO

Bartholony, presidente della compagnia ferroviaria di Orleans, residente a Ginevra.

CONGRESSO DI OXFORD

COMINCIAMENTO DE' LAVORI

Lunedì 6, settembre 1880

La seduta è aperta alle ore 2,30 pom., nella vasta ed elegante sala delle disputazioni teologiche (*Divinity School*).

In conformità degli statuti approvati nel Congresso di Gand, all'apertura d'ogni sessione ordinaria, devesi procedere a scrutinio segreto alla elezione d'un Presidente e di due Vice-Presidenti, i quali entrano immediatamente in funzioni.

Il signor *Rolin-Jaequemyns*, Presidente uscente, ringrazia cordialmente i membri dell'Istituto, per l'offerta che gli hanno fatta di confermarlo nell'onorevolissimo uffizio di Presidente, ma li prega a non insistere ed a raccogliere invece i loro voti sopra il signor *Mountague Bernard*.

Procedutosi alla votazione, risultano eletti il signor *Mountague Bernard* a Presidente, ed i signori *Neumann* e *Bluntschli* a Vice-Presidenti.

Indi l'Istituto nomina membri effettivi gli *Associati* signori *Hermann* SCHULZE, professore all'Università di

Heidelberg, membro della Camera de' Signori di Prussia e Consigliere intimo di giustizia, ed *Eduardo* CLUNET, Avvocato a Parigi e direttore del *Journal du droit international privé*; nomina *Associati* i signori DANEWSKY, professore all'Università di Kharkoff ed autore di diverse opere sul Dritto delle genti, fra cui una sul *Dritto de' neutri*, che fu premiata con medaglia d'oro dall'Università di Mosca; DICEY di Londra, un aggregato (*fellou*) di *Trinity College*, Avvocato e scrittore di varie pregiate opere di diritto; GRÜNHUT, ungherese, professore all'Università di Vienna; LYON-CAEN professore aggregato alla Facoltà di diritto di Parigi, incaricato del corso di diritto industriale e commerciale, e professore di legislazione commerciale comparata alla Scuola delle scienze politiche di Parigi; *Adolfo* PRINS, professore di diritto penale all'Università di Bruxelles; ed *Alberto* TEICHMANN, di Breslau, professore di diritto all'Università di Basilea.

La seduta è sciolta alla ore 4,20.

L'ordine del giorno, su cui avranno principio domani le discussioni del Congresso, è il seguente:

1. Conflitto delle leggi di diritto civile. — Relatori, *Arntz* e *Westlake*.

2. Conflitto delle leggi commerciali. — Relatore, *Asser*.

3. Conflitto delle leggi penali ed estradizione. — Relatori, *Brocher* e *Renault*.

4. Diritto materiale e formale in materia di prede marittime. — Relatore, *Bulmerincq*.

5. Applicazione alle nazioni orientali del diritto delle genti consuetudinario di Europa. — Relatore, *Sir Travers Twiss*.

6. Manuale delle leggi della guerra in terraferma. — Relatore, *Moynier*

7. Resoconto ed apprezzamenti de' diversi fatti ed atti internazionali e delle principali pubblicazioni di diritto internazionale di ogni paese.

Tornata di Martedì 7 settembre.

È aperta la seduta alle ore 10 ant.

Al banco della Presidenza siedono: il Presidente *Mountague Bernard*, i Vice-Presidenti *Neumann* e *Bluntschli*, il Segretario generale *Rivier*, i Segretari *Rolin* e *Clère*, e gli Avvocati *Ernesto Nys* di Anversa e *Santoni de Sio* di Roma, i quali, benchè non appartenenti all' Istituto, sono stati per eccezione ammessi ad assistere ai lavori del Congresso, con facoltà di prendere anche nota delle discussioni.

Il presidente *Mountague Bernard* pronuncia un breve discorso, dando il benvenuto ai membri dell' Istituto, e dichiarando che l' Inghilterra, ed in particolare la città di Oxford, va superba di accogliere nel suo seno tanti eminenti giureconsulti, partiti da diversi punti d' Europa, non mossi da altro scopo all' infuori di giovare all' incremento della scienza del diritto internazionale.

Ha quindi la parola il sig. *Rivier*, Segretario generale dell' Istituto. Egli dà lettura d'un rapporto, notevole per la sua chiarezza e precisione, intorno alla situazione ed ai progressi dell' Istituto, e mostra come esso offra le più solide garanzie per l'avvenire.

Dopo di lui, il sig. *Moynier* legge delle notizie statistiche molto interessanti relativamente all' Istituto. Sap-

piamo per esse che la prima sessione ebbe luogo a Gand nel settembre del 1873, con l'intervento di 13 socii; la seconda a Ginevra, con 21; la terza ad Aja, con 23; la quarta a Zurigo, con 16; la quinta a Parigi, con 24; la sesta, quella dello scorso anno, a Bruxelles, con 28.

Classificati i *Membri* dell'Istituto secondo l'età, tre solamente non hanno ancora raggiunto i 40 anni; dieci contano da 40 a 50 anni; ve ne sono quindici da 50 a 60; tredici da 60 a 70; sette da 70 ad 80.

Rispettivamente alla nazionalità e tenuto calcolo anche degli *Associati*, occupano il primo posto i Francesi nel numero di 13; poscia vengono gradatamente gli Alemanni, 11; gl' Italiani, 8; gl' Inglesi, 8; gli Svizzeri, 6; gli Americani, 6; i Belgi, 5; i Russi, 5. L'Austria, la Danimarca, la Spagna, l'Olanda, la Norvegia, la Svezia hanno due rappresentanti per ciascuno, ed un solo rappresentante la Grecia. Dei paesi d' Europa non mancano che il Portogallo, la Turchia e i Principati staccati dalla Turchia.

Cotesti dati statistici riguardano l' Istituto qual era fino a ieri, prima cioè della nomina de' nuovi *Membri* ed *Associati*; per modo che attualmente la Francia, la Germania, l'Inghilterra, la Russia, l'Austria ed il Belgio contano un *Associato* di più per ciascuno.

Terminata la relazione del signor *Moynier*, ha la parola nuovamente il segretario generale signor *Rivier*.

Egli legge uno splendido cenno necrologico del defunto prof. HEFFTER, membro dell'Istituto.

L' HEFFTER fu prima cultore appassionato delle discipline teologiche, ma finì per dedicarsi interamente allo studio del diritto. I fatti del 1815 ebbero nelle sue determinazioni un'influenza decisiva, e da quel

tempo in poi rivolse le più assidue cure al diritto civile francese. Nel 1823 pubblicò un'opera importante sull' ordinamento giudiziario degli Ateniesi, e nell'ottobre dello stesso anno fu nominato professore all'Università di Bonn.

Nella lunga sua carriera, l' Heffter fu modello di esattezza nell' adempimento de' propri doveri, ed i Governi esteri e quello del suo paese fecero a gara per onorarlo con ogni sorta di distinzioni.

In una parola egli fu uomo universalmente stimato per dottrina e per bontà di cuore. Quando ne' giovani incontrava delle aspirazioni lodevoli egli le incoraggiava efficacemente. Lontano da ogni intolleranza e dommatismo, era un'anima sola con la donna di sua elezione. L' Istituto di diritto internazionale non dimenticherà mai quest' uomo tanto benemerito (*applausi*).

Il Presidente unisce le sue lodi a quelle del signor *Rivier*, conchiudendo con queste parole:

« Il venerato collega, del quale rimpiangiamo la perdita, era veramente uno spirito illuminato e forte. »

Il signor *Moynier* riferisce quindi sulla situazione finanziaria dell' Istituto; dopo di che s' impegna la discussione sulla prima parte dell'ordine del giorno: Rapporto de' signori *Arntz* e *Westlake* intorno alle regole generali, che potrebbero essere sanzionate mediante trattati internazionali, allo scopo di assicurare la decisione uniforme dei conflitti fra le diverse legislazioni civili.

Arntz. Il principio che lo straniero debba da per tutto godere i diritti civili, è tale da non poter essere accettato in un senso assoluto. Esso dev'essere ristretto

nei confini segnati dal diritto pubblico di ciascun paese.

Senza queste tolleranze le nostre aspirazioni resterebbero infruttuose. Le eccezioni d'altronde sono rarissime. In fin delle fini è meglio fare il poco possibile, che approdare al nulla col desiderio di far molto.

L' art. 1° del progetto è così concepito:

« Lo straniero, qualunque sia la sua nazionalità o religione, ha il godimento de' diritti civili, al pari dei cittadini, salvo le eccezioni formalmente stabilite dalle leggi in vigore. »

È questo un principio già ricevuto nel Codice italiano e in quello dei Paesi Bassi.

Neumann, Vice-Presidente, applaude alle idee espresse dal relatore, ma crede che l'articolo del Codice austriaco risponde esattamente ai postulati della scienza. Egli, d'accordo col signor *Rolin Jaequemyns*, vorrebbe emendare l' articolo nel senso che vi s'introducesse l'idea della *reciprocità*.

Arntz, relatore, sostiene la sua proposta come più larga, appunto perchè non pone il vincolo delle reciprocità.

Pierantoni chiede se il relatore ha inteso comprendere nel godimento dei diritti civili anche i diritti commerciali, poichè giustamente è stato osservato che i diritti politici ne sono esclusi. Egli si dichiara contrario al proposto emendamento e difende la redazione del corrispondente articolo del Codice italiano.

Arntz. La sua espressione « diritti civili » comprende ogni sorta di diritti, eccetto quelli politici.

Holland, vorrebbe sostituire all' espressione « diritti civili » un' altra espressione che facesse sparire ogni

equivoco: in Inghilterra, per esempio, diritto civile si dice in opposizione a diritto religioso.

De Martens è dello stesso parere del relatore circa il significato e la estensione da attribuirsi alle parole « diritti civili. »

Posto ai voti art. 1° è approvato.

Arntz parla sugli articoli 2, 3, 4 e 5, i quali si riferiscono alla nazionalità. Rammenta la distinzione ricevuta ne' codici tra il diritto di nazionalità conferito dal sangue o dal suolo. Accenna alla necessità di posare i principii con ogni evidenza.

La Corte di Cassazione belga ha detto che i trovatelli non hanno nazionalità. Dunque non si saprà mai a quale età saranno maggiorenni. E come faranno a maritarsi senza la autorizzazione de' loro genitori? Egli suscita, con queste ed altre originali osservazioni, la ilarità dell'Assemblea, e conchiude con far voti che una tale decisione resti monumento unico nella storia del diritto giudiziario. Ma intanto ciò prova, egli soggiunge, la necessità di non lasciar niente nella penna. La Corte di Cassazione fondava la sua sentenza nel silenzio della legge.

Pierantoni è d'avviso, come il sig. *Arntz*, che si debba dare la preferenza al suolo, soltanto ne' casi in cui quella del sangue non può farsi valere. Crede egli però che oltre al suolo, per i trovatelli, bisogna por mente alla lingua, e nel caso d'un fanciullo smarrito preferire questo elemento.

Bluntschli appoggia il relatore.

Rolin-Jaequemyns, pone il caso del figlio *adulterino,* riconosciuto figlio d'una madre che ha una nazionalità di-

versa da quella del marito. Quale sarà la sua nazionalità? Saranno a lui applicate le stesse norme generalmente fissate per gl'*illegittimi*?

Arntz non crede possa ammettersi una sottodistinzione così minuta. D'altronde fa egli notare come il legislatore italiano riconosca anche gli adulterini nel senso di accordare ad essi gli alimenti. Nasca il fanciullo in Francia, per esempio, e la Francia avrà guadagnato un cittadino di più.

Pierantoni, rispondendo al sig. Bluntschli, ripiglia la quistione del fanciullo abbandonato. Non è un *terzo* principio che vuol piantare, poichè l'elemento etnografico si riattacca precisamente al principio fondamentale della nazionalità, rapporto al sangue.

Saripolos fa delle osservazioni speciali intorno la legislazione vigente in Grecia. La donna greca che sposa, ad esempio, un Inglese, conserva la propria nazionalità e nello stato di matrimonio, ed in quello della vedovanza. Quale sarà la nazionalità del figlio venuto al mondo dopo la morte del genitore?

Arntz risponde che le leggi non possono prevedere i casi rarissimi.

De Martens appoggia la mozione del sig. *Pierantoni*, e ricorda il caso d'un fanciullo palleggiato fra la Prussia e la Francia, e che nessuno dei due Stati intendeva riconoscere come proprio.

Rolin-Jaequemyns, combatte l'emendamento.

Arntz trova invece molto meritevole di considerazione l'emendamento e ne propone il rinvio alla Commissione per maggiori studi.

Pierantoni vuol convincere l'assemblea che le ecce-

zioni non sono poche. Adduce l'esempio de' molti stranieri che presero a combattere per la causa italiana sotto il comando di Garibaldi, i quali rimasero in Italia, fecero passaggio nell'esercito regolare e non pensarono a regolarizzare la loro posizione.

Moynier adduce l'esempio di fatti consimili nei Cantoni Svizzeri, per cui fuvvi necessitá di sanzionare una legge speciale.

La proposta Pierantoni - De Martens è rinviata alla Commissione.

Rimangono quindi approvati gli articoli 2, 3 e 5 nei seguenti termini:

« Art. 2. Il figlio legittimo segue la nazionalità del padre.

« Art. 3. Il figlio illegittimo segue la nazionalitá del padre, quando la paternità è legalmente accertata; altrimenti segue la nazionalità della madre, purchè la maternitá sia legalmente accertata.

« Art. 5. La donna àcquista col matrimonio la nazionalità del marito. »

Arntz riferisce sull'art. 6, il cui tenore è il seguente:

« Lo stato e la capacità d' una persona sono retti dalle leggi dello Stato a cui essa appartiene per la sua nazionalità, ovvero dalle leggi del luogo del suo domicilio d'origine, se nel medesimo Stato coesistono diverse legislazioni civili. Quando una persona non ha nazionalità conosciuta, il suo stato e la sua capacità sono retti dalle leggi del suo domicilio. »

Westlake, uniformemente alle riserve da lui fatte al Congresso di Bruxelles, propone che in vece di domicilio d'origine, s'abbia a dire ultimo domicilio.

Arntz non accetta un tale emendamento.

Clunet è dell' avviso del signor Westlake. Adduce l' esempio d' uno Scozzese il quale ha trasferito il suo domicilio a Londra.

Lo stato e la capacità personale di questo Scozzese, pensa il signor Clunet, sono retti dal diritto vigente nell'Inghilterra propriamente detta. Può egli ammettersi, se costui trasferisce il suo domicilio in Francia, che gli venga applicato il diritto originario scozzeze, da lui ripudiato?

Dicey, (mentre tutti gli oratori che hanno sinora parlato si sono serviti della lingua francese, egli parla in inglese), propone un emendamento per cui alle parole *domicilio di origine*, vorrebbe si sostituissero le parole *actual domicile and time of legal transaction*, per significare così la necessità di constatare la corrispondenza della volontà al fatto materiale. Così, nella ipotesi dello Scozzese stabilito a Londra, occorre vedere se egli realmente ha rinunciato al suo statuto personale.

Lorimer aggiunge alcune osservazioni.

Westlake sostiene non pertanto il suo emendamento.

Sono le ore 12, 45 pom.: la seduta è sospesa.

Tornata pomeridiana del 7 settembre

Alle ore 2, 30 tutti i membri ed associati dell'Istituto sono al loro posto.

Mountague Bernard, Presidente, dà la parola al sig. Pierantoni.

Pierantoni solleva la quistione dell'uomo senza patria, di colui che cioè dichiara di abdicare alla propria nazionalità senza acquistarne un'altra. Egli pensa che ciò sia semplicemente assurdo. Se mai fosse possibile, ba-

sterebbe un atto di volontà per frodare la legge del proprio paese. Per esemplificare, accenna al divorzio. Un Italiano acquista la nazionalità inglese e si conduce in Inghilterra con la moglie italiana. Costei acquista con lui la nazionalità inglese. Il marito la ripudia e sposa un'altra donna. In Inghilterra gode in sua pace la nuova moglie, forse più fresca e più bella, mentre in Italia, se mai tornasse, verrebbe processato come bigamo. Rammenta il caso del Caid Nissim Samama morto a Livorno. Dopo un lungo discorso, che non è possibile riassumere, conchiude per il rinvio della discussione sull'art. 6 ad un'altra sessione.

Saripolos nota che bisogna andare col piè di piombo. Vi sono degli individui che hanno diverse nazionalità in saccoccia, come avviene specialmente in Turchia ed in Grecia. Qui sta il pericolo vero. Voi fate un contratto avanti l'autorità ottomana, e il giorno appresso vi sentite dire che esso è inefficace, perchè la persona con la quale avete contrattato era un Inglese, un Americano del Nord o del Sud e così via discorrendo.

Rolin Jaequemyns risponde che le proposte del Congresso non concernono gli Stati che sono fuori del diritto comune. La questione ora da risolvere è unicamente la pregiudiziale del rinvio, messa innanzi dal sig. Pierantoni.

Arntz. E' da lunga pezza che ci occupiamo di questi conflitti. Un rinvio avrebbe significato puramente negativo. Stabiliamo dei principii generali: saranno seme che non rimarrà certamente infruttuoso.

In prosieguo nessuno ci toglie la facoltà di aggiungere eccezioni per le applicazioni diverse.

De Martens, Westlake, Pierantoni, Clunet, Arntz fanno osservazioni pro e contro. Tutti però sono di accordo con *Bluntschli,* il quale esce in queste parole: « Ogni uomo deve avere una nazionalità, nè basta abdicare la propria nazionalità, finché un'altra nazionalità non sia definitivamente acquistata ! »

Dopo una calorosa discussione, la quale si riannoda anche all'articolo 4, che era stato lasciato in sospeso, la maggioranza dell'assemblea delibera l'adozione degli art. 4 e 6, nei seguenti termini:

« Art. 4. Il figlio nato da ignoti genitori o di nazionalità ignota è cittadino dello Stato in cui é nato o è stato trovato, quando il luogo della sua nascita sia sconosciuto. »

« Art. 6. Lo stato e la capacità della persona dipendono dalle leggi dello Stato a cui essa appartiene per la sua nazionalità, ovvero dalle leggi del luogo dell'ultimo suo domicilio, quando diverse legislazioni civili coesistono nel medesimo Stato. Se una persona non ha nazionalità conosciuta, il suo stato e la sua capacità dipenderanno dalle leggi del suo domicilio. »

Si passa alla discussione dell'art. 7.

« Le successioni all'universalità d'un patrimonio, quanto alla determinazione delle persone successibili, all'estensione dei loro diritti, alla misura o quota della porzione disponibile o della riserva, ed alla validità intrinseca delle disposizioni di ultima volontà, sono rette dalle leggi dello Stato a cui apparteneva il defunto, o sussidiariamente, nel caso innanzi previsto all'art. 6, dalle leggi del suo domicilio, qualunque sia la natura dei beni ed il luogo della loro situazione. »

Pierantoni osserva come questo articolo sia quasi letteralmente copiato dal vigente Codice civile italiano, il che è molto lusinghiero per l'Italia. Egli è però d'avviso che le disposizioni in esso contenute sono applicabili soltanto alle famiglie perfettamente e interamente italiane, come potrebbero esserlo a famiglie tutte francesi, tutte spagnuole ecc., ma non già alle famiglie i cui componenti appartengono a diverse nazionalità, e che perciò l'oratore chiama famiglie miste.

Rolin-Jaequemyns riconosce che la difficoltà esiste, ma ritiene che non vi è modo di ripararvi.

Stante l'ora tarda (ore 5 30 pom.) il Presidente scioglie la seduta e rinvia il prosieguo della discussione alle ore 10 ant. di domani.

Tornata dell'8 settembre

Sono presenti parecchi *Fellows* (dottori aggregati o maestri d'arte) de' Collegi di Oxford.

Il segretario *Prins* legge il processo verbale della seduta di ieri, che rimane approvato.

Continua la discussione sull'art. 7° relativo alle successioni.

Clunet. Si deve adottare la legge del domicilio o quella della nazionalità? Nell'art. 6° abbiamo proclamato la preferenza del diritto di nazionalità a quello del domicilio. Se vogliamo essere coerenti con noi stessi, non può farsi altrimenti per l'art. 7° Le obbiezioni del signor Pierantoni non mi hanno scosso, poichè, essendosi ammesso il principio dell'unicità del patrimonio, non può essere che una la legge da ap-

plicare, quella cioè del capo di famiglia la cui successione dev'essere regolata.

Pierantoni. Io sono partigiano deciso del principio di nazionalità, e certamente non vorrei mettermi in opposizione còi principii già codificati nel mio paese. Non ho altra intenzione che di far notare all'Istituto le difficoltà alle quali può dar luogo l'art. 7° e vedere se sia il caso di studiare più profondamente la quistione. Il signor Clunet ha dimenticato, nel combattermi, che c'è un altro principio: quello che lo stato e la capacità delle persone vanno regòlati dalla legge nazionale. Votiamo pur dunque l'art. 7° come un principio generale, ma ci sovvenga che i nostri studii sono ancora da fare per quanto concerne le applicazioni speciali.

Sir Travers Twiss si oppone a che l'articolo sia adottato, poichè egli è convinto che non sarebbe accettato da tutte le nazioni.

Arntz ripete la sua proposizione favorita che qualche cosa bisogna fare. Oggi il principio generale; in una futura sessione provvederemo alle eccezioni.

Bluntschli. Il diritto successorio partecipa anche del diritto pubblico (denegazioni del prof. Holland), e perciò domando che l'articolo sia modificato con una clausola che metta in salvo il diritto pubblico.

Arntz. Ma questo è detto nell'art. 8°.

Bluntschli. Allora ritiro la mia mozione.

Sir Travers Twiss e *Lorimer* aggiungono brevi osservazioni.

Il Presidente *Mountague Bernard* pone ai voti l'articolo 7°, il quale è approvato a maggioranza.

I membri inglesi dell'Istituto hanno votato tutti contro.

Arntz relatore, legge all'assemblea l'art. 8°:

« In nessun caso le leggi d'uno Stato potranno essere riconosciute ed attuate nel territorio d'un altro Stato, se quivi sono in opposizione col diritto publico o coll'ordine publico. »

Clunet. *Sir Travers Twiss* e *Pierantoni* fanno qualche osservazione.

Neumann vorrebbe che in vece di *ordre public* si dicesse *droit intérieur*.

L'emendamento è respinto a grande maggioranza. Quindi l'art. 8° ed ultimo del progetto relativo ai conflitti delle leggi civili rimane approvato.

Mountague Bernard, presidente, invita la Commissione a riferire sul progetto di legge relativo ai conflitti delle leggi commerciali.

Le conclusioni proposte sono le seguenti:

« Parte generale; — 1° Molte parti del diritto commerciale dovrebbero essere regolate da una legislazione uniforme internazionale: il mezzo più radicale ed efficace per far cessare i conflitti di diritto; — 2° Le materie, a riguardo delle quali questa uniformità è principalmente desiderabile, sono le lettere di cambio ed altre carte negoziabili; la proprietà delle navi, l'ipoteca marittima ed i privilegii sulle navi, il prestito a cambio marittimo, gl'investimenti, i noleggi, e le avarie comuni. — 3° Per tutte le altre parti del diritto commerciale, la sicurezza delle relazioni commerciali esige che i principali conflitti vengano risoluti, sia mediante trattati, sia mediante disposizioni uniformi da introdursi nelle legislazioni nazionali.

« Parte speciale -- 1° La legge che governa la materia di un atto in generale, decide se dev' essere considerato come atto di commercio e regola le conseguenze giuridiche che ne derivano. — 2° La legge della residenza dell'individuo decide se egli ha la qualità di commerciante e quali sono i diritti e gli obblighi risultanti da tale qualità. — 3° La legge dove ha sede la società decide se essa ha un carattere commerciale. I diritti e gli obblighi de' socii fra loro e rimpetto ai terzi sono regolati dalla stessa legge. — 4° La società che secondo la legge della sua sede ha il carattere d'una *persona civile*, è dovunque riconosciuta come tale. — 5° Nonpertanto la legge del luogo dove la società, la cui sede legale è altrove, possiede il suo principale stabilimento, può statuire che la società debba conformarsi a questa legge, anche in ciò che concerne la forma dell'atto costitutivo. -- 6° Quanto alle società straniere che aprono in un paese delle succursali o delle sedi di operazione, la legge nazionale può sottoporle a quelle delle sue prescrizioni che hanno per oggetto la protezione dei terzi. »

Rivier, segretario generale dell'Istituto, domanda il rinvio della trattazione di questa parte dell'ordine del giorno alla sessione dell'anno venturo, stante l'assenza del relatore signor *Asser*.

La proposta è accolta all'unanimità.

Il Presidente partecipa all'Assemblea che l'Università di Oxford ha deliberato (1) conferire agli ex Presidenti dell'Istituto, signori *Pasquale Stanislao* MANCINI, BLUNTSCHLI,

(1) L'avviso per la convocazione de' Dottori dell'Università a tale oggetto fu inserito nella *Oxford University Gazette* del 31 agosto 1880.

De Parieu, e Rolin-Jaequemyns il grado di D. C. L. (Doctor Civil Laws) *honoris causa*, e che la solenne cerimonia avrà luogo oggi, mezz'ora dopo mezzogiorno nello *Sheldonian Theatre*. Invita perciò i membri dell'Istituto a riunirsi a mezzogiorno in punto nella *Divinity School*, per indi processionalmente condursi, insieme coi Dignitarii dell'Università di Oxford, nel teatro suddetto, dove i signori *Bluntschli* e *Rolin Jaequemyns* (non potendolo i signori *Mancini* e *de Parieu*, perchè assenti) riceveranno una così distinta onorificenza.

È quindi sospesa la seduta.

Conferimento de' gradi di onore ai signori P. S. Mancini, Bluntschli, De Parieu *e* Rolin Jaequemyns, *già Presidenti dell'*Istituto di Diritto Internazionale.

Lo *Sheldonian Theatre* non è un teatro ad uso di rappresentazioni drammatiche. Esso è un edifizio annesso ai 21 collegio che compongono l'Università di Oxford, ed è specialmente destinato alla solenne commemorazione (*Encoenia*) che annualmente vi vien fatta in onore de' fondatori e benefattori dell'Università. L'edifizio esteriormente è dei più, se non forse il più bello ed imponente degli edifizii pubblici che in gran numero adornano l'antica, quanto singolare città di Oxford. Esso fu eretto in 5 anni, dal 1664 al 1669, a spese dell'arcivescovo Sheldon, allora Cancelliere dell'Universita,

sotto la direzione dell'insigne architetto Sir Cristoforo Wren, sul modello del *Teatro Marcello* di Roma.

L'interno dello *Sheldonian Theatre* è una vasta sala ottagonale con due ordini di gallerie così acconciamente disposte, da poter contenere da tre a quattro mila spettatori. Sulle pareti si veggono i ritratti dell'architetto Wren, dell'arcivescovo Sheldon, e di due grandi benefattori dell'Università, il barone Crewe ed il duca di Osmond. Sulla galleria sovrapposta alla porta d'ingresso è collocato un organo che viene adoperato per illustrare le pubbliche conferenze del professore di musica, ed anche in occasione dei pubblici esperimenti che vengono dati dagli aspiranti al dottorato musicale.

La volta di questa magnifica sala è decorata da una allegorica pittura che rappresenta l'apoteosi delle Arti e delle Scienze, in mezzo a cui torreggia la nobile e splendida figura della Verità, alla cui vista l'Invidia, la Rapina e l'Ignoranza si danno ignominiosamente alla fuga. Il lavoro è dovuto al pennello di Streater, celebrato pittore dei tempi di re Carlo I.

Senza dubbio la cerimonia dell'8 settembre 1880 è stata delle più solenni che immaginar si possa, e non sarà mai dimenticata dai due Italiani che soli ebbero la fortuna di assistervi (l'on. Pierantoni e l'estensore di questo resoconto).

Le gallerie sono rigurgitanti di signore (tutte quelle che hanno potuto avere un biglietto), naturalmente la maggior parte residenti ad Oxford. Fra le poche forestiere vanno notate la signora e la signorina *Lorimer* di Edimburgo, modelli di bontà e di modestia, e la signora *Rolin* di Gand, una gentildonna perfetta.

Gli stalli, su cui devono prender posto i dignitarii dell'Università e i membri dell'Istituto, sono vuoti al pari dell'emiciclo che dev'essere occupato dai *Fellows*.

I mazzieri dell'Università aprono la processione. Siegue primo il prof. *Evans*, Vice-Cancelliere dell'Università, cui tengono dietro i due procuratori dell'Università, in toga nera e cappuccio di pelliccia bianca, e gradatamente tutti i dottori di teologia *(Divinity)* e di diritto, secondo la rispettiva anzianità, i membri dell'Istituto ed i *Fellows*.

Lo spettacolo, per quanto abbia del convenzionale, è nondimeno veramente grave e solenne.

Il Vice-Cancelliere, con la sua toga di lana rossa dalle larghe maniche di seta dello stesso colore, e coperto il capo col consueto dottorale berretto nero a quattro punte, ascende lentamente la gradinata che mena allo stallo per lui preparato. Il venerando *Sir R. Phillimore,* è egli pure del numero.

Il Vice-Cancelliere *Evans* dà ordine che sieno introdotti i candidati.

Dopo una breve pausa entrano a capo scoperto *Bluntschli* e *Rolin-Jaequemyns,* accompagnati dal dottor *Bryce,* regio professore di Diritto e membro del Parlamento britannico.

I due candidati vestono anch'essi la toga rossa, come i dottori in Diritto dell'Università di Oxford, se non che in vece del berretto a quattro punte di lana nera, portano in mano ciascuno un berretto all'Italiana, di velluto nero, della forma precisamente di quelli che vediamo adornare la fronte di Leonardo da Vinci ne'ritratti che di lui ci rimangono.

Il *Bluntschli* ha il petto fregiato di molte decorazioni; il *Rolin-Jaequemyns*, sebbene Ministro dell'Interno nel Belgio, non ne porta nessuna. L'uno, a 72 anni, sembra tuttavia possedere la baldanza dell'età giovanile; l'altro, non ancora cinquantenne, ha un atteggiamento che fa pensare al turbamento d'una timida fanciulla nel giorno delle sue nozze.

L'on. *Bryce* sta in piedi, in mezzo all'emiciclo, rimpetto al vice-cancelliere, ed avendo alla destra *Bluntschli*, alla sinistra *Rolin-Jaequemyns*.

Il Vice-Cancelliere dell'Università dà la parola al dottor *Bryce*.

L'on. *Bryce* legge un dotto ed eloquente discorso in latino. Egli comincia col dare un cordiale benvenuto ai distinti rappresentanti della scienza del Diritto internazionale, la quale può ben dirsi abbia avuto origine nell'Università di Oxford, in persona di *Alberico Gentili*. Il gius internazionale, egli esclama, è il grande istrumento di pacificazione fra le nazioni civili: i suoi rappresentanti hanno incontrastabilmente diritto al titolo di *Pacis sacerdotes*.

Egli tesse con affetto l'elogio de'candidati, e lamenta che il nostro illustre *Mancini*, il primo Presidente dell'Istituto di Diritto internazionale, ed il senatore *De Parieu* non abbiano potuto, per cagioni gravi e indipendenti dal loro volere, traversare la Manica, che omai non segna più la separazione della Gran Brettagna dal continente europeo, ma è invece il più facile veicolo di comunicazione, grazie ai progressi della scienza nautica ed all'armonia internazionale che è nel voto di tutti i Governi.

Dopo ciò l'on. *Bryce* propone che l'Università accetti nel suo seno il professor *Bluntschli*.

Il Vice-Cancelliere interroga i dottori che lo circondano, i quali unanimamente danno il loro *placet*.

Bluntschli sale, tra gli applausi degli astanti, la gradinata che lo separa dal seggio del Vice-Cancelliere. Questi gli stringe la mano, e lo invita a sedere tra i suoi nuovi colleghi.

La identica cerimonia si ripete per *Rolin Jaequemyns;* gli stessi applausi; la medesima stretta di mano.

Non appena il signor *Rolin Jaequemyns* si è adagiato sul suo stallo, il Vice-Cancelliere dichiara sciolta l'adunanza.

Varie signore scendono nell'emiciclo, e i due nuovi dottori *honoris causa* della Università di Oxford ricevono da ogni parte strette di mano e congratulazioni.

Tornata pomeridiana dell'8 settembre

Alle ore 2, 30 pom. si riprende la seduta del Congresso.

La discussione è aperta sul conflitto delle leggi penali, e propriamente sul *progetto di risoluzioni relative all'estradizione*.

Questo progetto, elaborato dal signor *Renault*, si compone di 28 articoli ed è accompagnato da una lunga relazione dello stesso signor *Renault*, relatore della Commissione.

In assenza del signor *Renault*, la relazione verbale è fatta dal signor *Westlake*.

Sono approvati senza alcuna opposizione gli articoli 1 e 2, così concepiti:

« Art. 1° L'estradizione è un atto internazionale, conforme alla giustizia ed all'interesse degli Stati, poiché essa tende a prevenire ed a reprimere efficacemente le infrazioni della legge penale.

« Art. 2° L'estradizione non è praticata in modo sicuro e regolare, se non quando vi sono dei trattati, e perciò è desiderabile che questi diventino sempre più numerosi. »

Prins combatte l'art. 3° col quale si ammette che possa farsi luogo alla estradizione, anche quando non esistano trattati. In tal caso *Prins* sostiene che l'estradizione cessa di essere una misura di diritto e diventa un atto puramente arbitrario. È nei trattati, egli dice, che la persona, della quale viene domandata l'estradizione, deve trovare la determinazione del suo diritto, dei diritti del governo sul cui suolo si è rifugiato, delle condizioni e forme della estradizione.

Westlake, relatore, pur riconoscendo l'utilità dei trattati, osserva che l'estradizione si fonda sopra un principio preesistente ai trattati; che essa ha sua radice nella coscienza degli Stati, ne' loro sentimenti di solidarietà; che gli Stati formano o debbono formare una società di persone oneste; dal che nasce, se non l'obbligo, almeno il diritto di estradare, anche quando mancano i trattati.

De Martens ricorda che in Inghilterra la Commissione parlamentare, recentemente investita della questione, aveva ammesso l'esistenza di questo diritto.

Rolin-Jaequemyns, *Neumann*, *Clunet*, *Holland*, *Hall*, *Lorimer* si dichiarano ugualmente favorevoli al mantenimento dell'articolo, che rimane adottato ne' seguenti termini:

« Art. 3. Tuttavolta non sono i soli trattati che fanno dell'estradizione un atto conforme al diritto, poichè essa può operarsi ancora nell'assenza di ogni legame contrattuale. »

Un emendamento del Sig. *Clunet*, tendente a sostituire alle parole *al diritto*, le parole *alla giustizia*, viene respinto sulla considerazione che la parola *giustizia* sarebbe troppo vaga, che qui si tratta realmente del *diritto* nel suo significato più generale, e che l'Istituto non ha, secondo l'espressione del signor *Holland*, niente a fare colla giustizia.

« Art. 4. È desiderabile che, in ciascun paese, una legge regoli la procedura di questa materia e le condizioni necessarie a che gl'individui reclamati come malfattori sieno consegnati ai Governi, coi quali non esiste trattato. »

È adottato all'unanimità.

« Art. 5. La reciprocità, in questa materia, può essere comandata dalla politica, ma non è richiesta dalla giustizia. »

Lorimer osserva che non sembra conveniente stabilire una opposizione fra la politica e la giustizia. La buona politica comanda di essere giusti.

De Laveleye vorrebbe che la reciprocità fosse menzionata come condizione.

Rolin propone che invece di dire *la reciprocità*, si dica *la condizione della reciprocità*.

Clunet crede che i trattati non possono essere fondati che nella reciprocità, come nel fatto lo sono tutti.

Westlake fa notare che l'ultimo trattato fra l'Inghilterra e la Spagna non ha per base la reciprocità.

Dopo una discussione abbastanza lunga, l'articolo è

approvato colla semplice sostituzione delle parole *la condizione della reciprocità,* alle parole *la reciprocità.*

« Art. 6. Fra paesi la cui legislazione penale riposasse sopra analoghe basi e che avessero fiducia nelle rispettive loro istituzioni giudiziarie, l'estradizione de' nazionali sarebbe un mezzo di assicurare la buona amministrazione della giustizia penale, perchè si deve considerare come un *desideratum* della scienza che la giurisdizione territoriale sia, per quanto è possibile, chiamata a giudicare. »

Prins propone la soppressione di questo articolo. In molti paesi, egli dice, il principio che i nazionali non possono essere estradati è un principio fondato sopra antiche tradizioni, contro cui vanamente si tenterebbe d' insorgere. Così è nel Belgio. Tutto al più l' estradizione de' nazionali non può essere una necessità che ne' paesi i quali non reprimono essi stessi il delitto commesso dai loro nazionali in paese straniero. È sempre uno spiacevole cómpito per uno Stato quello di dover consegnare i propri sudditi alla giustizia straniera.

Rolin combatte l'opinione del sig. *Prins,* e ricorda che il principio della giurisdizione territoriale era stato lungamente discusso nel 1879 nella sessione di Bruxelles e valentemente difeso dal signor *Westlake.*

Prins propone che, se vuolsi conservare l'articolo, si faccia ad esso la seguente soggiunta:

« Questo principio non ha la sua ragione di essere che quando si tratta di paesi, i quali non puniscono i delitti commessi dai nazionali in paese straniero. »

Posto ai voti cotesto emendamento, è stato respinto.

Mountague Bernard propone di sopprimere le parole *della Scienza.*

Arntz suggerisce sostituirsi le parole *giurisdizione del diritto comune* a quelle poco precise, secondo lui, di *giurisdizione territoriale.*

Sir Travers Twiss propone di sopprimere le parole *e che avessero fiducia nelle rispettive loro istituzioni giudiziarie.* Egli pensa che sia inutile dirlo. Di più una tale proposizione gli sembra molto vaga, e propone sussidiariamente che invece si dica *e che avessero reciproca fiducia nelle loro istituzioni giudiziarie.*

Clunet è d'avviso che non conviene formolare un voto tranne in condizioni nelle quali possa esso adempirsi. La reciproca fiducia non può seguire immediatamente l' introduzione d'una legge nuova.

Rolin opina essere necessario mantenere questa restrizione, e fa rilevare che *Sir Travers Twiss* è perfettamente nel vero quando censura l'uso della parola *rispettive* che evidentemente non riproduce il pensiero dell'autore del progetto. Gli Stati hanno fiducia nelle loro istituzioni giudiziarie rispettive, quando ciascuno di essi ha fiducia nelle sue proprie istituzioni. Ma non è questa l'idea che si vuole esprimere. Si vuole invece esprimere l'idea che essi abbiano fiducia gli uni nelle istituzioni giudiziarie degli altri.

De Laveleye e *Mountague Bernard* propongono che invece delle parole *perchè si deve considerare come un desideratum della scienza,* si dica semplicemente *essendo desiderabile.*

Neumann chiede che la frase *giurisdizione del forum delicti commissi* venga sostituita all'altra di *giurisdizione territoriale.*

Tutti cotesti emendamenti essendo adottati, ne vien fuori l' art. 6° così modificato :

« Art 6. Fra paesi, la cui legislazione penale riposasse sopra analoghe basi, e che avessero reciproca fiducia nelle loro istituzioni giudiziarie , l'estradizione de' nazionali sarebbe un mezzo come assicurare la buona amministrazione della giustizia penale, essendo desiderabile che la giurisdizione del *forum delicti commissi*, per quanto è possibile, sia chiamata a giudicare. »

Si dà lettura dell' art. 7.

« Art. 7. Ammettendosi pure la pratica attuale che sottrae i nazionali all'estradizione, non si dovrebbe tener conto d' una nazionalità acquistata solamente dopo la perpetrazione del fatto, per cui l' estradizione è domandata. »

Approvato senza discussione.

« Art. 8. La competenza dello Stato richiedente dev'essere giustificata non solo dalla propria legge, ma anche da quella del paese di rifugio. »

Westlake censura la redazione di questo articolo per difetto di chiarezza. Egli non crede che si possa esigere che la competenza dello Stato richiedente sia giustificata da quella del paese di rifugio. La legislazione inglese non ammette la giurisdizione personale, ma da ciò non siegue che essa la consideri come assolutamente ingiustificabile, e condanni ogni domanda di estradizione, quando la competenza dello Stato richiedente è giustificata soltanto dalla giurisdizione personale.

Arntz approva tali osservazioni e propone la seguente compilazione:

« Art. 8. La competenza dello Stato richiedente deve essere giustificata dalla propria legge, e non dev'essere in contraddizione con la legge del paese di rifugio. »

L'articolo così emendato è posto ai voti, ed è adottato all'unanimità.

La seduta è levata alle ore 5,30 pom.

Tornata del 9 settembre: ore 10 ant.

Previa lettura ed approvazione del processo verbale della tornata di ieri, il Presidente dà la parola al signor *Moynier* per riferire intorno al progetto di manuale per le leggi della guerra.

Il relatore dà lettura degli 85 articoli che compongono il progetto, secondo le ultime modificazioni apportatevi dalla Commissione (*Mountague Bernard, Bluntschli, Brocher de la Flèchère, Den Beer Poortugael, Hall, Holland, Hornung, de Landa, Lucas, Luedèr, de Martens, Moynier*, relatore, *Neumann, Pierantoni* e *Schulze*, dei quali 9 sono presenti.)

Il manuale costa di tre parti.

La prima parte comprende i *principii generali* (sei art.)

Coloro che non fanno parte d' una forza armata belligerante devono astenersi dagli atti di violenza.

Gli abitanti del territorio non occupato che, all' approssimarsi del nemico, prendono le armi per combatterlo, devono considerarsi come forza armata, quantunque non abbiano avuto il tempo di organizzarsi nè di adottare una divisa od un segno distintivo riconoscibile a distanza.

I belligeranti devono astenersi da ogni rigore inutile e da ogni azione sleale, ingiusta o tirannica, e devono conformarsi alle leggi della guerra, osservando e rispettando scrupolosamente le convenzioni militari stabilite durante la guerra.

Nessun territorio invaso è consideratoco mec onquistato prima che finisca la guerra; e perciò l'occupante non esercita che un potere di fatto, essenzialmente provvisorio.

La seconda parte (*applicazione de' principii generali*) è suddivisa in 4 capi.

Il primo, *delle ostilità*, comprende le regole di condotta quanto alle persone ed alle cose, e tratta del rispetto dovuto alle popolazioni inoffensive, de'mezzi di nuocere al nemico, del personale sanitario, dei prigionieri di guerra, delle spie, dei parlamentari, del bombardamento, delle ambulanze.

Il 2° capo, *dei territorii occupati*, concerne i diritti e doveri dell'autorità militare occupante, così verso le persone, come riguardo alle proprietà pubbliche e private.

Il 3° capo, *della condizione de'prigionieri di guerra*, stabilisce le norme relative al reggime dei prigionieri durante la loro cattività, e definisce il tempo ed il modo della loro liberazione.

Il 4° capo ha per oggetto *gl'internati in paese neutro.*

La terza ed ultima parte, intitolata *Sanzione penale*, tratta delle pene applicabili ai violatori delle leggi penali, e segna i limiti per l'esercizio delle rappresaglie quando sieno comandate da una imperiosa necessità.

Lo scopo che l'Istituto si propone con questo manuale è di rendere popolari alcuni principii umanitarii, a fine di restringere la forza distruttiva della guerra, per modo che gli uomini chiamati a difendere con le armi alla mano la causa degli Stati belligeranti, sieno bene edotti dei diritti e doveri speciali che loro incombono nell'esecuzione d'un tale mandato.

La relazione del signor Moynier non solleva nessuna quistione, poichè tutti i membri del Congresso sono d'accordo sui principii ai quali s'informa il manuale per le leggì della guerra. Il progetto é quindi approvato all'unanimità.

De Martens propone un voto di ringraziamento al relatore signor Moynier, che con tanto amore ha lavorato intorno a questa materia.

La proposta è approvata per acclamazione.

L' assemblea infine incarica la Presidenza di comunicare ai diversi governi di Europa e di America il *Manuale dèlle leggi della guerra,* insieme con la relazione del signor *Moynier,* dalla quale si rileva con quante e quali cure l' Istituto abbia preparato questo *Manuale,* opera di molti anni di assiduo lavoro.

Vien ripresa la discussione sull'estradizione, ed è approvato senza opposizione l'art. 9 così concepito:

« Art. 9. Nel caso di più domande di estradizione per lo stesso fatto, la preferenza dev' essere data allo Stato sul cui territorio l' infrazione fu consumata. »

Sull' art. 10 « Se lo stesso individuo è reclamato da più Stati per infrazioni diverse, lo Stato richiesto avrà in generale riguardo alla gravità relativa delle commesse infrazioni », parlano i signori *Blantschli* e *Pierantoni.* Il primo vorrebbe sopprimere l' articolo, perchè gli sembra troppo particolare, e le leggi non devono contenere che i principii generali. Il secondo invece osserva che con l' art. 10 non si è fatto che consacrare un principio che trovasi già riconosciuto in quasi tutti i trattati internazionali, appunto per evitare dei conflitti.

Alla disputa prendono parte i signori *Neumann*, *Westlake*, *Arntz* e *Clunet*, e finalmente si conviene sulla seguente aggiunta:

« Nel caso di dubbio sulla gravità relativa delle infrazioni, lo Stato richiesto terrà conto della priorità della domanda. »

Vengono approvati senza discussione gli art. 11, 12 e 13.

« Art. 11. Di regola si deve esigere che i fatti, ai quali si applica l'estradizione, siano puniti dalla legislazione dei due paesi, eccetto il caso in cui, a causa delle istituzioni particolari o della situazione geografica del paese di rifugio, le circostanze di fatto che costituiscono il delitto non possono prodursi. »

« Art. 12. L'estradizione, essendo sempre una misura grave, deve solamente applicarsi alle infrazioni di qualche importanza. I trattati debbono enumerarle con precisione. Le loro disposizioni a tale riguardo variano naturalmente, secondo la situazione rispettiva dei paesi contraenti.

« Art. 13. La estradizione non deve aver luogo per fatti politici. »

Una grave discussione s'impegna sull'art. 14, il quale consta di due parti; la prima che riconosce allo Stato richiesto il diritto di apprezzare sovranamente, secondo le circostanze, se il fatto per cui la estradizione viene reclamata abbia o no un carattere politico; la seconda che designa alcune norme per lo esercizio di tale sovrano apprezzamento.

Ecco il testo dell'articolo :

« Art. 14. Lo Stato richiesto apprezza sovranamente, secondo le circostanze, se il fatto, a causa del quale la estradizione è domandata, abbia o no un carattere politico. In questo apprezzamento, esso deve ispirarsi ai due principii seguenti:

a) I fatti che riuniscono tutti i caratteri di crimini di diritto comune (assassinii, incendi, furti) non devono essere eccettuati dall' estradizione per ragione soltanto del motivo politico de' loro autori.

b) Per apprezzare i fatti commessi nel corso d' una insurrezione, d' una guerra civile o d' una ribellione politica, bisogna vedere se sarebbero o no scusati dagli usi della guerra. »

La prima parte è accettata unanimente dal Congresso.

Contro la seconda parte dell'articolo parla il signor *Pierantoni*.Quanto abbia giovato alla causa della libertà, egli dice, il principio, già da noi approvato, che per fatti politici non si fa luogo ad estradizione, basterà che io dica come io oggi mi trovi in Inghilterra non in veste d'un rifugiato politico, ma in quella di cittadino d'un grande Stato; *civis romanus sum!* Lasciamo le norme al criterio degli Stati richiesti, poichè nessuno Stato può consentire una *diminutio capitis* della propria sovranità.

Quindi l'oratore rivolge particolari osservazioni al signor *Bluntschli*, il quale ha fatto distribuire ai membri del Congresso un suo parere, col quale domanda che ai mali internazionali, come il *comunismo* ed il *nihilismo*, debbano applicarsi dei rimedii internazionali. Il signor *Pierantoni* professa una diversa opinione. Egli pensa che i delitti di alto tradimento sono gravi rispetto al

Governo contro cui vengono perpetrati, ma che non debbono confondersi i rifugiati politici coi grandi colpevoli. Coloro, esclama il signor *Pierantoni*, che per voi oggi sono dei grandi colpevoli, domani potranno essere a capo del Governo, e probabilmente saranno innalzate delle statue in loro onore.

Bluntschli. Il signor *Pierantoni* non ha ben compreso la mia opinione, e la colpa è mia di non averla espressa con molta chiarezza: ma, quel che è peggio, egli ha dato alle mie parole un significato precisamente opposto alle mie intenzioni. In verità io non mi aspettavo un attacco così vivace da parte sua. Ebbene, per tutta risposta, io dichiaro di non volere rispondere, e non risponderò.

Pierantoni. Non valeva dunque la pena di convocare da tutti i paesi di Europa i membri dell'Istituto, se qui s'intendeva di accettare ciecamente o ricusare le opinioni formulate, sottraendole ad ogni discussione. In tal caso, invece di abusare della ospitalità che la città di Oxford ci accorda, sarebbe stato sufficiente mandare per la posta un bollettino con un sì o con un no.

De Martens. Per me, francamente non considero come rei politici i socialisti, i comunisti, i nihilisti. Essi intendono a rovesciare i principii più santi; la famiglia, il governo, la proprietà, la morale, la religione. Essi non hanno nulla che fare coi rifugiati politici di un tempo; essi sono delinquenti della peggiore qualità; sono i più pericolosi nemici della civiltà e dell'ordine generale; sono gli apostoli dell'anarchia e degl'istinti bestiali dell'uomo.

De Laveleye. Non perchè al sig. *Bluntschli* è piaciuto

di esprimere una sua particolare opinione, noi qui dobbiamo divagare in accademiche dissertazioni. Comunisti, fino ad un certo punto, lo siam tutti, ed è soltanto questione di più o di meno. Il nostro cómpito è di esaminare l'articolo proposto dalla Commissione.

Clunet si unisce al sig. de Laveleye. Le opinioni personali del sig. *Bluntschli* non sono in discussione, ma è sulla seconda parte dell'art. 14, che dobbiamo intenderci. L'oratore è d'avviso che bisogna votarla.

Mountague Bernard propone un emendamento, ai termini del quale si verrebbe a dichiarare che i fatti avvenuti nel corso di una insurrezione o di una guerra civile vanno ordinariamente considerati come fatti politici.

L'emendamento del presidente è respinto a debolissima maggioranza.

Messo ai voti l'art. 14, è adottato in tutta la sua integrità.

Il Presidente annunzia che all'una e mezzo pomeridiana, i rappresentanti il Municipio di Oxford saranno

---

(1) Questa risoluzione del Municipio di Oxford fu provocata dalla seguente lettera che, in data del 28 agosto 1880, il Prof. ***Holland*** ebbe il delicato pensiero d'indirizzare al Mayor d'Oxford

" Caro signore, ignoro se la Corporazione intenda prendere alcuna parte al Congresso di diritto internazionale, ma io mi reputo nel dovere d' informarvi che un distinto corpo di giuristi, reclutati ne' principali paesi di Europa, sarà in Oxford dal 6 settembre prossimo fin verso la fine della settimana. Essi si riuniranno al Collegio di ***All Souls*** per le discussioni delle quistioni di diritto internazionale, e l'Università propone di conferire i gradi di onore a quattro di essi che hanno disimpegnato l'Ufficio di Presidente della Società che è conosciuta sotto il nome di ***Institut de Droit International.***

" Forse egli è più secondo le costumanze dei Municipii degli altri Stati che dei Municipii inglesi l'immischiarsi in cose di questa natura; ma io son certo che i nostri ospiti sarebbero molto contenti, se l'antica città di Oxford, sia con un indirizzo, sia con una visita ufficiale, volesse dar loro il benvenuto. ,,

n forma publica nella *Divinity School* per presentare un indirizzo al Congresso.

Raccomanda perciò agli onorevoli membri a voler essere presenti per la detta ora.

La seduta è sospesa,

Indirizzo della Corporazione di Oxford all' **Istituto di Dritto Internazionale.**

Prima dell'una e mezzo pomeridiana, molti membri del Congresso sono già al loro posto, mentre la sala si va popolando di signore, fra cui la giovane sposa del signor Daniewsky; la signora Salis Schwabe, tanto benemerita in Italia delle classi diseredate; e la gentile poetessa e distinta scrittrice, signora Grazia Mancini-Pierantoni, arrivate ieri mattina da Londra.

All'una e mezzo in punto fa il suo ingresso nella sala, preceduto da due mazzieri, il Mayor di Oxford insieme con altri membri della municipalità.

Tutti indossano una toga nera di lana, listata di velluto anche di color nero, e portano un cappello di seta nera a tre punte.

Il Presidente e gli altri *Membri* ed *Associati* dell'Istituto si levano immediatamente dai loro seggi e vanno loro incontro.

Il Mayor dichiara che tutta la città di Oxford prende molto interesse ai lavori dell'Istituto, e che egli, come

rappresentante del paese, é incaricato di dare il benvenuto a tutti i membri intervenuti, facendo voti che le deliberazioni del Congresso, conformi indubbiamente alle esigenze della moderna civiltà, sieno accolte dai Governi con quel favore e con quella premura di cui sono degni i nobili e grandi propositi che interessano l'umanità tutta quanta.

Viene quindi presentato l' indirizzo che è scritto in lingua inglese, su pergamena sigillata con le armi della cittá di Oxford.

« Al Presidente e Membri dell'Istituto di Diritto Internazionale.

« Il Sindaco, i Consiglieri e i cittadini di Oxford dànno il benvenuto alla vostra Associazione in questa sua prima visita alla Università e Città di Oxford.

« Siccome noi crediamo che i Consigli comunali sono un mezzo per cui gli uomini possono imparare e praticare i proprii doveri l'uno verso dell'altro, quali cittadini d' una stessa Comunità e membri di un medesimo Stato, così riconosciamo nella vostra Associazione un savio ed efficace istrumento per inculcare e promuovere, nel vero spirito umanitario, un giusto apprezzamento degli obblighi nella loro più ampla e comprensiva applicazione fra le nazioni che sono membri dello stesso Creato e parti d'un medesimo Universo.

« Noi abbiamo notato con molta soddisfazione che gli orrori e le devastazioni della guerra sono stati, di tratto in tratto, mitigati e limitati mediante i più umani principii primamente proclamati nelle opere di eminenti scrittori di diritto internazionale fin dai tempi di Grozio, e susseguentemente adottati dalle nazioni; e' special-

mente ricordiamo il benefico effetto derivato all' Europa ed al nostro paese dalla dichiarazione annessa al Trattato di Parigi circa l'abolizione del barbaro diritto di corsa.

« Noi crediamo che una vasta, sanguinaria e formidabile guerra, distruttrice e fratricida, tra la nazione inglese e gli Stati Uniti di America, fu probabilmente arrestata dai sapienti e moderati consigli che domandarono all'arbitrato di Ginevra la risoluzione della questione dell'Alabama; e consideriamo la pacifica sottomissione delle parti a questo arbitrato e l'onorevole accettazione del giudizio profferito, come un nobile esempio di virtù internazionale.

« Son questi alcuni frutti del pratico svolgersi della scienza del diritto internazionale, che la vostra Associazione mira con tanta abilità a far progredire; ma, quantunque molto siasi fino ad ora portato a compimento, noi non possiamo dissimularci che più ancora rimane a farsi. Però, se mai alcuni dei milioni di uomini, che ora in Europa sono istruiti ed equipaggiati per la guerra e la distruzione, col danno generale degl'interessi de' popoli, saranno lasciati liberi di deporre le armi e gl'istrumenti di distruzione per dedicarsi ai proficui lavori della pace; se mai un giorno il sentimento della ragione e della giustizia sarà per prevalere su quello della guerra e della forza materiale, una così benefica e felice conversione sarà in gran parte dovuta all'azione saggia e costante dell' Istituto di Diritto Internazionale.

« Noi quindi riguardiamo i risultamenti delle vostre fatiche, nel passato, con ammirazione e gratitudine, e

facciamo voti che, nel futuro, continuiate a progredire e che sempre e da per tutto vi accompagni il più felice successo. »

Il presidente *Mountague Bernard*, in nome dei membri del Congresso, ringrazia la municipalità di Oxford per questo atto di cortese deferenza, è poichè l'indirizzo è in inglese, ed i presenti appartengono a diverse nazionalità, egli prega il sig. *Rolin* a dare lettura dell'indirizzo tradotto in francese.

Dopo ciò, il Presidente riprende la parola a fine di nuovamente attestare il compiacimento dell'Istituto per la prova di stima ricevuta dalla municipalità di Oxford. I Membri dell'Istituto, egli dice, provengono da lontani e diversi paesi, ma conoscono perfettamente di quanto la moderna civiltà va debitrice a quelle antiche città, le quali hanno contribuito, non solo alla prosperità materiale del mondo, ma hanno eziandio continuamente difeso i principii di libertà, d'indipendenza e di franchigia, ed è perciò che sono vivamente compiaciuti della buona accoglienza che vien loro fatta nell'antica città di Oxford.

L'Istituto di Diritto Internazionale, continua a dire l'on. presidente *Mountague Bernard*, sorse con la fiducia che qualche cosa poteva farsi in vantaggio dell'umanitá, se gli uomini, che nei diversi paesi attendono allo studio del diritto delle genti, si fossero indotti a proseguire il loro lavoro in comune. L'esperienza della vita ne ammaestra che molte differenze di opinione sono appianate molte false opinioni scompariscono, quando gli uomini s'incontrano faccia a faccia in una piena e libera discussione. Però sapeva

bene l'Istituto che, col rendere meglio note le regole de' rapporti internazionali, od anche col perfezionarle, le guerre non sarebbero state del tutto evitate: e ciò, malgrado la storia dimostri che esse più frequentemente scaturiscono dal conflitto d'interessi immaginarii , anzichè di quelli reali. Non pertanto l'Istituto aveva ragione di sperare che qualche cosa fosse possibile di fare per rendere più rari questi conflitti, per rendere più facile la risoluzione pacifica delle dispute, e per rendere la guerra stessa meno crudele verso gl'individui e meno distruttiva di quei mezzi di sussistenza che alimentano l'industria del mondo. Anche sotto un altro aspetto l'Istituto confidava di giovare agl'interessi delle nazioni. In questi tempi di attività commerciale e di facili comunicazioni, le discrepanze che esistono fra i diversi paesi in ordine ai diritti civili ed alle transazioni commerciali sono spesse volte reciprocamente dannose e l'Istituto è convinto che molte di queste differenze possono essere agevolmente rimosse, quando vi sia l'opportunità di confrontare le istituzioni dei varii paesi fra loro. Quello adunque che l'Istituto può sperare, è di fare il bene coll'illuminare la pubblica opinione, formulando delle giuste conclusioni e dimostrando che queste sue conclusioni sono giuste.

Ciò detto, il Presidente presenta al Mayor particolarmente i signori *Bluntschli e Rolin-Jaequemyns*, come quelli che possono considerarsi cittadini di Oxford, dal momento che l'Università gli ha accolti nel suo seno.

Consegnato l'indirizzo, il Mayor si ritira, ed il

presidente apre la seduta per la continuazione della discussione sulla estradizione.

Tornata pomeridiana del 9 settembre

Clunet domanda la parola ed, ottenutala, propone che al seguito dell'art. 14, già discusso ed approvato, facciasi luogo ad un altro articolo, 14 bis, così concepito:

« In ogni caso la estradizione per crimine, avente nell'insieme il carattere di delitto politico e di delitto di diritto comune, non sará consentita, quando lo Stato richiedente non dia assicurazione che l'estradato non sará giudicato da Tribunali di eccezione. »

Il preopinante considera questo articolo addizionale come il complemeuto naturale e come un temperamento necessario delle norme fissate con l'art. 14.

Westlake appoggia la proposta *Clunet*.

Daniewsky vorrebbe fossero adottate le due seguenti risoluzioni:

« 1° Il delinquente accusato di aver commesso un delitto connesso, può essere giudicato e punito secondo le leggi dello Stato nel cui dominio è arrestato, dietro richiesta del governo che domanda l'estradizione.

« 2° Il delinquente può essere consegnato allo Stato che ne richiede la estradizione, ma sotto condizione che sarà giudicato dai Tribunali ordinari e non da- Tribunali straordinari istituiti specialmente in considerazione della situazione particolare degli affari interni dello Stato. »

Bluntschli trova eccellente la proposta fatta dal signor *Clunet*, poichè essa riposa sull'idea che lo Stato

consenziente all'estradizione, dev'essere convinto che all'estradato sarà fatta giustizia, ma non usata violenza. Ciò può solamente sussistere quando sian date delle assicurazioni al riguardo. E' vero che queste assicurazioni possono non costituire una garanzia completa, ma almeno costituiscono una promessa che ha carattere obbligatorio, e nelle relazioni normali gli Stati sono ben costretti di aver confidenza nelle promesse degli uni verso gli altri.

Lorimer desidererebbe venisse precisato che cosa s'intende per un Tribunale di eccezione, poichè in molti paesi esistono Tribunali civili e Tribunali militari.

Bluntschli risponde che un Tribunale ordinario per i soldati è straordinario per i cittadini non militari.

Daniewsky dichiara ritirare la prima parte del suo emendamento, e riconosce che la seconda parte della sua proposta si confonde con quella del sig. *Clunet*, per cui egli accetta la redazione di quest'ultimo che considera come più chiara.

La proposta *Clunet* è messa ai voti ed approvata.

Pierantoni presenta un altro articolo addizionale.

« Lo Stato richiesto, ha il diritto di non accordare l'estradizione, se non a condizione che le pene inumane, contrarie ai principii della sua legislazione penale nazionale, saranno addolcite con una commutazione di pena. »

L'oratore spiega il suo pensiero, facendo rilevare le differenze che esistono fra le legislazioni de' diversi paesi al punto di vista della pena di morte. Per esempio, si può supporre che alcuue legislazioni ammettano

delle pene di una barbarie più generalmente riconosciuta: il knout, la frusta, la tortura, ecc. Si potrebbe inserire una condizione di questo genere in un protocollo segreto annesso al trattato.

Molti oratori fanno osservare che l'art. 6., col proporre di non consentire l'estradizione de' nazionali, salvo che si tratti di paesi la cui legislazione generale riposi sopra basi analoghe e che abbiano mutua fiducia nelle loro istituzioni giudiziarie, è tale da allontanare questo pericolo.

Pierantoni non insiste a che la sua proposta sia messa ai voti.

Si dà lettura dell'art. 15.

« L'estradizione non deve applicarsi alla diserzione ed ai delitti puramente militari. »

Lorimer, rispondendo alle censure che sono state fatte all'espressione *delitti puramente militari*, osserva che i militari non sono che de' delinquenti ordinari, quando commettono de' delitti comuni.

Neumann, crede che l'articolo è troppo vago, e bisognerebbe renderlo più preciso. I delitti di diritto comune cambiano di natura secondo molte legislazioni quando sono commessi da soldati. Un furto semplice commesso da un cittadino non militare in Austria, non è delitto grave, quando non sorpassa 25 fiorini. Per il soldato il furto è sempre un delitto grave.

Rolin difende la redazione della commissione, quanto all'impiego della frase *puramente militari*, poichè questa, secondo lui, rende nettamente l'idea che dev'essere quistione di delitti i quali violino esclusivamente la legge militare e non costituiscano nello stesso tempo

una infrazione del diritto comune. Ma la parola diserzione è troppo generale, in quanto comprende anche la diserzione marittima, mentre che un gran numero di trattati ammette la estradizione de' marinai disertori, e specialmente di quelli che appartengono alla marina mercantile. Qui è in causa un considerevole interesse.

Sir Sherston Baker appoggia cotesta osservazione.

Pierantoni la combatte.

Bluntschli non crede che la diserzione de' soldati di marina possa considerarsi diversamente da quella dei soldati dell'esercito di terra.

Clunet appoggia l'osservazione del sig. *Rolin*, ed insiste sulla importanza degl'interessi in giuoco. Riconosce nondimeno che la eccezione non dovrebbe essere estesa ai soldati di marina, ma solamente ai marinai.

Dopo alcune osservazioni tendenti a constatare che l'estradizione de' marinai desertori non ha punto il carattere d'una vera diserzione, l'assemblea approva la redazione seguente proposta dal sig. *Clunet* ed accettata dal sig. *Rolin*.

« Art. 15°. L'estradizione non deve applicarsi alla diserzione de' militari appartenenti all'armata di terra o di mare, nè ai delitti puramente militari.

« L'adozione di questa regola non forma ostacolo alla consegna de' marinai appartenenti alla marina dello Stato od a quella mercantile. »

È poscia adottato senza discussione l'art. 16°

« Una legge od un trattato d'estradizione possono applicarsi a fatti commessi anteriormente alla loro promulgazione. »

Si passa alla discussione dell'art 17°

« L'estradizione non dovrebbe essere ricusata per ciò solo che l'incolpato avrebbe diritto alla prescrizione, se il fatto fosse avvenuto nel paese di rifugio. »

Cotesto articolo vien soppresso sull'osservazione fatta dal signor *Pierantoni*, che gli sembra assai duro il consentire l'estradizione, dal momento che il fatto è coperto dalla prescrizione in uno de' due paesi e non vi è più considerato come punibile.

« Articolo 18° L'estradizione deve aver luogo per le vie diplomatiche. »

È adottato senza discussione.

« Articolo 19° È desiderabile che nel paese di rifugio i magistrati sieno chiamati a giudicare la domanda di estradizione, al seguito d'un dibattimento in contraddittorio dell'incolpato. »

Questo articolo è adottato, salvo la sostituzione delle parole *l'autorità giudiziaria sia chiamata*, alle parole *i magistrati sieno chiamati*.

« Articolo 20° L'estradizione non dovrebb'esser possibile se non in quanto l'autorità giudiziaria è di avviso che la domanda può essere accolta. »

Pierantoni chiede che venga soppresso questo articolo, allegando che col votarlo sembrerebbe volersi immischiare nelle leggi interne degli Stati.

Bluntschli osserva che qui si tratta di emettere un semplice voto, e che limitandosi a ciò non pare si corra il rischio di esporsi al rimprovero cui ha accennato il signor *Pierantoni*.

Dopo uno scambio di altre brevi osservazioni, l'assemblea, sopra una nuova proposta del sig. *Pierantoni*, adotta la redazione seguente, in luogo di quella formulata dalla Commissione.

« Art. 20° Lo Stato richiesto non deve consentire alla estradizione, se a norma del suo diritto pubblico l'autorità giudiziaria ha deciso che la domanda non dev'essere accolta. »

Si apre la discussione sull'art. 21°

« L'esame dovrebbe avere per oggetto le condizioni generali dell'estradizione, e non la verosimiglianza dell'accusa. »

Westlake respinge questo articolo, od almeno domanda la soppressione della parola *non*, soppressione che ha per effetto di rovesciare il senso della disposizione.

Mountague Bernard è d'avviso che sia inevitabile il precisare i limiti dell'esame da farsi dai Tribunali nazionali.

Rolin Jaequemyns opina che vi sia un vero pericolo nell'obbligare lo Stato richiesto ad esaminare la verosimiglianza dell'accusa, poichè potrebbe risultarne anche una presunzione sfavorevole all'accusato.

Prins crede che l'autorità giudiziaria, chiamata a valutare la domanda, deve poter esaminare la verosimiglianza dell'accusa. In quale posizione sarebbe messa l'autorità giudiziaria se dovesse accordare l'estradizione, anche quando l'accusa fosse assurda?

Dopo una lunga discussione l'assemblea adotta l'articolo con l'emendamento proposto dal signor *Westelacke*, cioè soppressa la parola *non*.

« Art. 22° Il Governo che ha ottenuto una estradizione per un fatto determinato è, di pieno diritto e salvo convenzione contraria, obbligato di non lasciar giudicare o punire l'estradato tranne che per questo fatto. »

Westlake dichiara di non appoggiare questo articolo.

Rolin sostiene che l'articolo è perfettamente giustificato. Esso stabilisce un princìpio necessario e senza il quale si cade nell'arbitrio più manifesto.

Messo ai voti, l'articolo è adottato.

« Art. 23° Il Governo che ha accordato una estradizione può in seguito consentire a che l'estradato sia giudicato per fatti diversi da quello che aveva motivato la sua consegna. »

Arntz fa osservare che bisognerebbe almeno esigere che si trattasse di fatti pei quali potesse venir conceduta la estradizione.

Westlake accetta questo emendamento, e l'articolo è adottato con la semplice aggiunzione delle parole: « purchè questi fatti possano dar luogo alla estradizione », e con la soppressione delle parole *in seguito*.

Art. 24° L'estradato deve, se vi ha il suo consenso, esser giudicato sopra tutti i fatti che gli sono addebitati. »

Pierantoni fa notare che il consenso di un uomo in carcere apparirà sovente molto dubbioso e molto sospetto. Egli quindi propone che l'articolo venga soppresso.

Bluntschli appoggia la proposta del signor *Pierantoni*.

L'Assemblea vota la soppressione dell'articolo 24.

« Art. 25. Il Governo che ha un individuo in suo potere per effetto di una estradizione, non può consegnarlo ad un altro Governo, senza il consenso di quello che a lui lo ha consegnato. »

Questo articolo è approvato senza discussione.

« Art. 26. La duplice restrizione, della quale si é parlato ne' precedenti articoli 22 e 25, non ha più ragione di essere quando l' incolpato volontariamente rimane sul territorio dello Stato che ottenne la estradizione di lui, ciò che può verificarsi quando egli vi soggiorna per un certo tempo (un mese per esempio) dopo essere stato messo in libertà. »

Rolin pensa che questo articolo stabilisce un principio pericoloso. Sarà sempre molto difficile il determinare se è col pieno suo consentimento che il prigioniero messo in libertà rimane nel paese dove ha espiato la sua condanna. Può benissimo darsi che egli si trovi sprovveduto di mezzi. Sarebbe dunque sommamente imprudente il presumere che vi sia consenso, sol perchè l'estradato, dopo la sua messa in libertà, sarebbe rimasto nel paese un certo tempo, un mese per esempio: L'oratore per queste considerazioni domanda la soppressione dell'articolo:

L'articolo 26 é soppresso.

Segue l'articolo 27.

« Un atto regolare dovrebbe constatare le circostanze nelle quali l'estradizione ha avuto luogo, ed i fatti per i quali è stata accordata. »

Neumann appoggia questo articolo, nel quale, secondo lui, si contiene una garanzia molto preziosa per l'estradato.

Sir Travers Twiss propone di sostituire alla parola *regolare* l'altra *officiale*, ovvero la parola *autentico*.

Arntz, in nome della Commissione, presenta l'articolo cosi riformato :

« L'atto emanato dall'autorità giudiziaria, che di-

chiara ammissibile l'estradizione, dovrà constatare le circostanze nelle quali l'estradizione, avrà avuto luogo, ed i fatti per i quali sarà stata accordata. »

L'Assemblea approva la proposta della Commissione.

« Art. 28. Il Tribunale, innanzi a cui comparisce un individuo estradato, dovrebbe avere il diritto ed il dovere di esaminare le circostanze nelle quali l'estradizione ha avuto luogo, di dichiarare all'occorrenza nulla una tale estradizione ed ordinare la messa in libertà dell'estradato. »

Sir Travers Twiss reputa superfluo cotesto articolo. L' estradato, avendo il diritto di difendersi, ha naturalmente quello di sollevare ogni sorta di eccezioni

Hall è di parere che si tratti qui d' nna questione di legislazione interna.

Pierantoni difende l' articolo, perchè con esso si accorda all' estradato un diritto speciale che non tocca per nulla la questione della sua colpabilità, quello cioè di oppugnare la validità dell' estradizione e d' invocare il trattato.

Rolin Jaequemyns propone la redazione seguente :

« L' estradato dovrebbe essere ammesso ad opporre come eccezione pregiudiziale, davanti il tribunale chiamato a giudicarlo definitivamente, la irregolarità delle condizioni nelle quali la estradizione sarebbe stata concessa. »

Questa redazione è adottata.

Sulla proposta del signor *Rivier*, segretario generale, l' assemblea dà facoltà all' uffizio di presidenza di apportare alle risoluzioni prese de' semplici cambiamenti di forma o di redazione, che non importino alcun cambiamento quanto alla sostanza.

La seduta è levata alle ore 5,40 pom.

Tornata del 10 settembre

Ore 10 ant.

Il Presidente comunica all'assemblea un dispaccio del signor *Mancini*, il quale si congratula coll' Istituto sull'adempimento de' suoi lavori, dolente di non avervi in quest'anno potuto prendere parte, a causa del congresso giuridico di Torino da lui presieduto.

Si passa quindi all'ultima parte dell'ordine del giorno:

« Relazioni sulle principali pubblicazioni di diritto internazionale, e sui fatti ed atti internazionali intervenuti in ciascun paese dopo l'ultima sessione. »

Pierantoni ha la parola per quanto riguarda l'Italia. Egli, attenendosi strettamente all'ordine del giorno, incomincia la sua relazione col fare un'accurata rassegna delle principali opere di diritto internazionale, pubblicate in Italia dal settembre dello scorso anno fino ad oggi.

« Delle prede e delle riprede e dei giudizi relativi », per *Alessandro* PATERNOSTRO

« Diritto delle genti nell'umanità », per *Francesco Paolo* CONTUGGI è stato pubblicato il primo volume.

« La estradizione de'delinquenenti » per l'avv. *Carlo Pascale*, con un'appendice che contiene tutti i trattati di estradizione vigenti in Italia.

« De' reati commessi all'estero », pel prof. SCHIATTARELLA.

« Trattato di diritto internazionale, volume quinto », opera del prof. PIERANTONI, relatore.

Dal campo della scienza passando in quello dei fatti, l'oratore ricorda l'ordine del giorno votato della

Camera il 19 Marzo 1880, con cui il Parlamento espresse il suo voto per una politica di civiltà internazionale: ricorda l'impegno preso dal Ministero della Guerra di voler studiare la riforma del Codice penale militare, specialmente nella parte del diritto di guerra; e rende noto all'assemblea che l'Italia ha accettato l'invito della Francia di prender parte alla conferenza diplomatica che sarà iniziata nel prossimo novembre per un trattato inteso a garantire la proprietà industriale.

Infine, toccando della giurisprudenza, il signor *Pierantoni* accenna alla sentenza recentemente pronunziata dalla Corte d'Appello di Lucca, con cui si è ritenuto (salvo a vedere che ne dirà la Corte di Cassazione di Firenze) il principio che il defunto, già suddito tunisino, non avea più patria, stante la sua pretesa abdicazione, benchè non avesse acquistata altra nazionalità; ed al ricorso del Governo del Giappone alla Cassazione romana per violazione del trattato, che sarebbe stata commessa da una sentenza del Console Italiano.

Pierantoni, terminata la sua relazione, siede tra gli applausi dell'assemblea.

De Martens, parlando della Russia, discorre di alcune opere del Signor *Daniewsky;* cita il trattato *De l'occupation en pays ennemi,* pubblicato dal signor *Eichelmann,* e ricorda come egli stesso dia attualmente opera alla pubblicazione in lingua francese d'una raccolta de' trattati e convenzioni internazionali della Russia con le altre potenze, di cui il primo volume pubblicato, contiene i trattati con l'Alemagna dal 1648 al 1762, ed accenna all'altro suo lavoro intitolato : » La Russie et l'Angleterre dans l'Asie entrale. »

Anche il Signor *De Martens*, al termine della sua relazione, è salutato dagli applausi dell'assemblea.

Sir Travers Twiss presenta la sua egualmente applaudita relazione per l'Inghilterra. Le opere da lui passate a rassegna sono le seguenti :

« International Law by *William Edward Hall*, Barrister at Law. »

« The elements of Jurisprudence by *Thomas Erskine Holland*, D. C. L., Chichele professor of International Law and diplomacy in the University of Oxford. »

» Private International Law, by *John Westlake*, Queen Counsellor. »

« The Institutes of Law, a treatise of the principles of Jurisprudence as determined by nature, by *James Lorimer*, Regius Professor of Pubblic Law and of the Law of Nature and Nations in the University of Edimburgh. »

Ed il 3° volume del « Bracton on the Laws and Customs of England. » edito dallo stesso relatore *Sir Travers Twiss*, la quale opera viene pubblicata a spese dello Stato.

De Landa infine e *Clement*, l'uno per Spagna, l'altro per la Francia, presentano le loro rispettive relazioni, che saranno al pari delle altre inserite nell' Annuario dell' Istituto.

Sir Travers Twiss rende conto de'lavori dell'Associazione per la codificazione e la riforma del diritto delle genti.
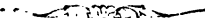
Rimarrebbero ancora a discutere la questione del *diritto materiale e formale per le prede marittime*, e quella dell'*applicazione alle nazioni orientali del diritto delle genti consuetudinario di Europa*. Sopra entrambi questi soggetti sono state presentate ample e compiute relazioni, ma la vastità della materia consiglia a rinviarne

la trattazione al prossimo anno. Frattanto una Commissione è nominata per prendere ad esame il progetto di regolamento del *diritto delle prede,* elaborato dal Signor *Bulmerincq.*

Il presidente, poichè l' ordine del giorno è esaurito stante il rinvio delle materie non discusse alla futura sessione, interroga l'Assemblea sul luogo dove intende convocarsi nel prossimo anno.

L'Assemblea decide che l'8° Congresso abbia luogo in una città italiana, a scelta dei membri italiani dell'Istituto, roccomandando possibilmente Torino.

La sessione è chiusa alle ore 2 pomeridiane.

APPENDICE

TESTO

DELLE RISOLUZIONI APPROVATE

NEL

CONGRESSO DI OXFORD

Conflitto delle Leggi di Diritto Civile.

Art. 1. Lo straniero, qualunque sia la sua nazionalità o religione, ha il godimento dei diritti civili, al pari dei cittadini, salvo le eccezioni formalmente stabilite dalle leggi in vigore.

Art. 2. Il figlio legittimo segue la nazionalità del padre.

Art. 3. Il figlio illegittimo segue la nazionalità del padre, quando la paternità è legalmente accertata, altrimenti segue la nazionalità della madre, purchè la maternità sia legalmente accertata.

Art. 4. Il figlio nato da ignoti genitori o di nazionalità ignota è cittadino dello Stato in cui è nato o è stato trovato, quando il luogo della sua nascita sia conosciuto.

Art. 5. La donna acquista col matrimonio la nazionalità del marito.

Art. 6. Lo stato e la capacità della persona dipendono dalle leggi dello Stato a cui essa appartiene per la sua nazionalità ovvero dalle leggi del luogo dell'ultimo suo domicilio, quando diverse legislazioni civili coesistono nel medesimo Stato. Se una persona non ha nazionalità conosciuta, il suo stato e la sua capacità dipenderanno dalle leggi del suo domicilio.

Art. 7. Le successioni all'universalità d'un patrimonio, quanto alla determinazione delle persone successibili, all'estensione dei loro diritti, alla misura o quota della porzione disponibile o della

riserva, ed alla validità intrinseca delle disposizioni di ultima volontà, sono rette dalle leggi dello Stato a cui apparteneva il defunto, o sussidiariamente, nel caso innanzi previsto all'art. 6, dalle leggi del suo domicilio, qualunque sia la natura dei beni ed il luogo della loro situazione.

Art. 8. In nessun caso le leggi d'uno Stato, potranno essere riconosciute ad attuate nel territorio d'un altro Stato se quivi sono in opposizione col diritto pubblico o coll' ordine pubblico.

Estradizione.

Art. 1. L'estradizione è un atto internazionale, conforme alla giustizia ed all'interesse degli Stati, poichè essa tende a prevenire ed a reprimere efficacemente le infrazioni della legge penale.

Art. 2. L'estradizione non è praticata in modo sicuro e regolare, se non quando vi sono dei trattati, e perciò è desiderabile che questi diventino sempre più numerosi.

Art. 3. Tuttavolta non sono i soli trattati che fanno dell'estradizione un atto conforme al diritto, poichè essa può operarsi nell'assenza di ogni legame contrattuale.

Art. 4. È desiderabile che, in ciascun paese, una legge regoli la procedura di questa materia e le condizioni necessarie a che gl'individui reclamati come malfattori, siano consegnati ai governi coi quali non esiste trattato.

Art. 5. La condizione della reciprocità, in questa materia, può essere comandata dalla politica, ma non richiesta dalla giustizia.

Art. 7. Fra paesi, la cui legislazione penale riposasse sopra analoghe basi, e che avessero reciproca fiducia nelle loro istituzioni giudiziarie, l'estradizione dei nazionali sarebbe un mezzo come assicurare la buona amministrazione della giustizia penale, essendo desiderabile che la giurisdizione del *forum delicti commissi*, per quanto è possibile, sia chiamata a giudicare.

Art. 7. Ammettendosi pure la pratica attuale che sottrae i nazionali all'estradizione, non si dovrebbe tener conto di una nazionalità acquistata solamente dopo la perpetrazione del fatto, per cui l'estradizione è domandata.

Art. 8. La competenza dello Stato richiedente deve essere

giustificata dalla propria legge, e non deve essere in contraddizione con la legge del paese di rifugio.

Art. 9. Nel caso di più domande di estradizione per lo stesso fatto, la precedenza deve essere data allo Stato nel cui territorio l'infrazione fu consumata.

Art. 10. Se lo stesso individuo è reclamato da più Stati per infrazioni diverse, lo Stato richiesto avrà in generale riguardo alla gravità relativa delle commesse infrazioni. Nel caso di dubbio sulla gravità relativa delle infrazioni, lo Stato richiesto terrà conto della priorità della domanda.

Art. 11. Di regola si deve esigere che i fatti, ai quali si applica l'estradizione, siano puniti dalla legislazione dei due paesi, eccetto il caso in cui, a causa delle istituzioni particolari o della situazione geografica del paese di rifugio, le circostanze di fatto che costituiscono il delitto non possano produrvisi.

Art. 12. L'estradizione, essendo sempre una misura grave, deve solamente appplicarsi alle infrazioni di qualche importanza I trattati debbono enumerarle con precisione. Le loro disposizioni a tale riguardo variano naturalmente, secondo la situazione rispettiva dei paesi contraenti.

Art. 13. La estradizione non deve aver luogo per fatti politici.

Art. 14. Lo stato richiesto apprezza sovranamente, secondo le circostanze, se il fatto, a causa del quale la estradizione è domandata, abbia o no un carattere politico. In questo apprezzamento, esso deve ispirarsi ai due principii seguenti:

a) I fatti che riuniscono tutti i caratteri di crimini di diritto comune (assassinii, incendii, furti) non devono essere eccettuati dall'estradizione per ragione soltanto del motivo politico de' loro autori;

b) Per apprezzare i fatti commessi nel corso d'una insurrezione, d'una guerra civile o d'una ribellione politica, bisogna vedere se sarebbero o no scusati dagli usi della guerra.

Art. 15. In ogni caso la estradizione per crimine, avente nello insieme il carattere di delitto politico e di delitto di diritto comune, non sarà consentita, quando lo stato richiedente non dia assicurazione che l'estradato non sarà giudicato da Tribunali di eccezione.

Art. 16. L'estradizione non deve applicarsi alla diserzione dei militari appartenenti all'armata di terrra o di mare, nè ai delitti puramente militari.

L'adozione di questa regola non forma ostacolo alla consegna dei marinai appartenenti alla marina dello Stato od a quella mercantile.

Art. 17. Una legge od un trattato d'estradizione possono applicarsi a fatti commessi anteriormente alla loro promulgazione.

Art. 18. L'estradizione deve aver luogo per le vie diplomatiche.

Art. 19. È desiderabile che nel paese di rifugio l'autorità giudiziaria sia chiamata a giudicare la domanda d'estradizione, al seguito di un dibattimento in contradittorio dell'incolpato.

Art. 20. Lo Stato richiesto non deve consentire alla estradizione, se, a norma del suo diritto pubblico, l'autorità giudiziaria ha deciso che la domanda non deve essere accolta.

Art. 21. L'esame dovrebbe avere per oggetto le condizioni generali dell'estradizione, e la verisimiglianza dell'accusa.

Art. 22. Il Governo che ha ottenuto una estradizione per un fatto determinato, è, di pieno diritto e salvo convenzione contraria, obbligato di non lasciar giudicare o punire l'estradato, tranne che per questo fatto.

Art. 23. Il Governo che ha accordato una estradizione può consentire a che l'estradato sia giudicato per fatti diversi da quello che aveva motivato la sua consegna, purchè questi fatti possano dar luogo alla estradizione.

Art. 24. Il Governo che ha un individuo in suo potere per effetto di una estradizione, non può consegnarlo ad un altro Governo, senza il consenso di quello che a lui lo ha consegnato.

Art. 25. L'atto emanato dall'autorità giudiziaria, che dichiara ammissibile l'estradizione, dovrà constatare le circostanze nelle quali l'estradizione avrà avuto luogo, ed i fatti pei quali sarà stata accordata.

Art. 26. L'estradato dovrebbe essere ammesso ad opporre come eccezione pregiudiziale, davanti il Tribunale chiamato a giudicarlo definitivamente, la irregolarità delle condizioni nelle quali la estradizione sarebbe stata concessa.

LE
LEGGI DELLA GUERRA DI TERRA

PARTE PRIMA.

Principii generali.

Art. 1. Lo Stato di guerra non ammette atti di ostilità che fra le forze armate degli Stati belligeranti.

Le persone che non fanno parte di una forza armata belligerante devono astenersene.

Art. 2. La forza armata d'uno Stato comprende:

1° L'esercito propriamente detto, compresevi le milizie.

2° Le guardie nazionali, la milizia territoriale (*Landsturm*), i corpi franchi ed altri corpi che rispondano alle tre seguenti condizioni:

a) D'essere sotto la direzione d'un capo responsabile,

b) D'avere una divisa o un segno distintivo fisso e riconoscibile a distanza, portato da coloro che appartengono al corpo,

c) Di portare palesemente le armi.

3° Gli equipaggi delle navi ed altre imbarcazioni da guerra;

4° Gli abitanti del territorio non ancora occupato, che all'approssimarsi del nemico prendono spontaneamente ed apertamente le armi, per resistere alle truppe invadenti, anche se non ebbero tempo di ordinarsi in corpo regolare.

Art. 3. Qualsiasi forza armata belligerante deve nelle sue operazioni conformarsi alle leggi della guerra.

Art. 4. Le leggi della guerra non riconoscono nei belligeranti una libertà illimitata quanto alla scelta de' mezzi di nuocere al nemico.

Essi devono segnatamente astenersi da ogni vessazione inutile, da ogni azione sleale, ingiusta o tirannica.

Art. 5. Le convenzioni militari conchiuse dai belligeranti durante la guerra, come gli armistizii e le capitolazioni, devono essere scrupolosamente osservate e rispettate,

Art. 6. Nessun territorio invaso si considera come conquistato prima che la guerra sia finita: sino a questo momento l'occupante non vi esercita che un potere di fatto, essenzialmente provvisorio.

PARTE SECONDA.

Applicazione dei principii generali.

I.

DELLE OSTILITÀ.

A) **Misura di trattamento verso le persone.**

a) *Delle popolazioni inoffensive.*

Art. 7. È vietato molestare popolazioni inoffensive.

b) *Dei mezzi di nuocere al nemico.*

Art. 8. È vietato:

a — Di far uso di veleni, sotto qualsiasi forma.

b — Di attentare proditoriamente alla vita d'un nemico, — per es. assoldando assassini o fingendo di arrendersi.

c — D'attaccare il nemico celando le insegne distintive della forza armata.

d — Di servirsi indebitamente della bandiera nazionale, delle insegne militari o dell'uniforme del nemico, della bandiera parlamentare o degli altri segni tutelari mentovati agli articoli 17 e 40.

Art. 9. È vietato:

a — Di usare armi, projettili od altre materie atte a produrre sofferenze superflue o ad aggravare le ferite, e specialmente projettili d'un peso inferiore a 400 grammi, esplodenti o carichi di materie fulminanti od infiammabili;

b — Di mutilare o di uccidere un nemico che si è arreso a discrezione o che è fuori di combattimento, e di dichiarare anticipatamente che non si darà quartiere, anche quando non venga richiesto per sè stesso,

c) *Dei feriti, dei malati e del personale sanitario.*

Art. 10. I militi feriti o malati devono essere raccolti e curati, a qualunque nazione essi appartengano.

Art. 11 I comandanti in capo hanno facoltà di rimandare immediatamente agli avamposti nemici, i militari nemici feriti durante il combattimento, quando le circostanze lo permettano e dietro accordo delle due parti belligeranti.

Art. 12. I trasporti di feriti, col personale che li dirige, sono coperti dalla neutralità.

Art. 13. Il personale degli ospedali e delle ambulanze, — che comprende l'intendenza, il servizio di sanità, d'amministrazione, del trasporto dei feriti, come pure gli elemosinieri ed i membri ed agenti delle società di soccorso debitamente autorizzate ad assistere il personale sanitario ufficiale, —è nell'esercizio delle sue funzioni considerato come neutrale, finchè vi siano feriti da raccogliere o da soccorrere.

Art. 14. Il personale designato all'articolo precedente deve continuare, dopo fatta l'occupazione dal nemico, a somministrare, secondo il bisogno, le sue cure ai malati ed ai feriti dell'ambulanza o dell'ospedale cui esso è addetto.

Art. 15. Qualora questo personale chieda di ritirarsi, il comandante le truppe di occupazione fissa il momento della partenza che egli non potrà tuttavolta differire se non per breve durata in caso di necessità militari.

Art. 16. Dovranno prendersi provvedimenti per assicurare, se è possibile, al personale neutralizzato, che sia caduto in mano del nemico, un conveniente trattamento.

Art. 17. Il personale sanitario neutralizzato deve portare al braccio una fascia bianca con una croce rossa, ed il rilasciar questa insegna spetta esclusivamente all'autorità militare.

Art. 18. I generali delle potenze belligeranti devono fare appello all'umanità degli abitanti, ed eccitarli a soccorrere i feriti, facendo loro notare i vantaggi che ne conseguiranno essi stessi, (art. 36 e 59) e devono considerare come inviolabili coloro che rispondono a tale appello.

d) *Dei morti.*

Art. 19. È vietato di spogliare e di mutilare i cadaveri giacenti sui campi di battaglia.

Art. 20 I morti non devono essere mai seppelliti prima che si siano raccolti sulla loro persona tutti gli indizii — come a dire libretti, numeri etc. — atti a stabilire la loro identità.

Le indicazioni cosí raccolte sui cadaveri dei nemici sono comunicate al comando del loro esercito ed al loro governo.

e) *Chi può esser fatto prigioniero di guerra.*

Art. 21. Gli individui che fanno parte delle forze armate belligeranti, se cadono in poter del nemico, devono esser trattati come prigionieri di guerra, giusta gli art. 61 e seguenti.

Cosí è dei messaggi, latori di dispacci ufficiali, che adempiano apertamente al loro mandato, o degli areonauti civili incaricati di fare delle osservazioni sul nemico o di mantenere comunicazioni fra le diverse parti dell' armata o del territorio.

Art. 22. Le persone che, senza farne parte, seguono un'armata, come i corrispondenti dei giornali, vivandieri, fornitori etc. e che cadono in mano ai nemici, non possono essere detenute se non per quanto le necessità militari lo esigano.

f) *Delle spie.*

Art. 23. Gli individui catturati come spie non possono pretendere di esser trattati quali prigionieri di guerra.

Art. 24. Non si devono considerare come spie gli individui appartenenti ad una delle forze armate belligeranti e non travestiti, che siano penetrati nella zona d'operazione del nemico, e nemmeno, le staffette latrici di dispacci ufficiali, che apertamente adempiano il loro mandato, e gli areonauti (art. 21).

Art. 25. Nessun individuo accusato di spionaggio deve esser punito prima che l'autorità giudiziaria abbia pronunciato sulla sua sorte.

Art. 26. La spia cui vien fatto di uscire dal territorio occupato dal nemico, ove più tardi ricada in di lui potere, non è tenuta di rispondere degli atti suoi precedenti.

g) *Dei parlamentari.*

Art. 27. É considerato come parlamentare ed ha diritto all'inviolabilità, l'individuo autorizzato dall'una delle parti belligeranti ad entrare in trattative coll'altra e che si presenti con una bandiera bianca.

Art. 28. Egli può essere accompagnato da una tromba o da un portabandiera, ed anche, ove occorra, da una guida e da un interprete, i quali hanno pure diritto all'inviolabilità.

Art. 29. Il comandante al quale il parlamentare è inviato, non è tenuto ad accoglierlo in ogni circostanza.

Art. 30. Il comandante che riceve un parlamentare ha il diritto di prendere tutte le misure necessarie affinchè la presenza di questo nemico nel suo campo non gli arrechi pregiudizio.

Art. 31. Se un parlamentare abusa della fiducia che gli viene accordata, si può temporaneamente ritenerlo; e se sia provato aver egli profittato della sua posizione privilegiata per provocare un tradimento, perde il diritto all'inviolabilità.

B. **Regole di condotta riguardo alle cose.**

a) *Dei mezzi di nuocere. Del bombardamento.*

Art. 32. È vietato:

a) Di saccheggiare, anche le stesse città prese d'assalto;

b) Di distruggere proprietà pubbliche o private, salvo che tale distruzione sia reclamata da un' imperiosa necessità di guerra;

c) Di attaccare e di bombardare luoghi abitati, spogli di difesa.

Art. 33. Il comandante le truppe di assalto, eccettuato il caso d'attacco di viva forza, prima d'intraprendere il bombardamento, deve fare tuttociò che gli è possibile per avvertirne le autorità locali.

Art. 34. In caso di bombardamento, devono prendersi tutte le misure necessarie per risparmiare, se è possibile, gli edificii consacrati al culto, alle arti, alle scienze, ed alla beneficenza, gli ospedali ed i luoghi di ricovero dei feriti e malati, quando

però questi luoghi ed edificii non siano in pari tempo impiegati direttamente o indirettamente per la difesa.

È dovere dell'assediato d'indicare questi edificii con segnali visibili, dichiarati in precedenza all'assediante.

b) Del materiale Sanitario

Art. 35. Le ambulanze e gli ospedali addetti al servizio delle armate, sono riconosciuti come neutrali, e devono come tali essere protetti e rispettati dai belligeranti, fintantochè vi si trovino feriti o malati.

Art. 36. Lo stesso dicasi degli edificii o parti di edificii particolari in cui siano raccolti e curati feriti o malati.

Art. 37. La neutralità delle ambulanze e degli ospedali cessa ove siano protetti da forze militari, il che non esclude la presenza d'una guardia di polizia.

Art. 38. Il materiale degli ospedali militari rimanendo sottoposto alle leggi di guerra, le persone addette a questi ospedali, non possono, ritirandosi, asportare oggetti che non siano di loro particolare proprietá. Le ambulanze, invece, conservano tutto il loro materiale.

Art. 39. Nelle circostanze previste dai precedenti articoli, la denominazione di « *ambulanza* » si applica agli ospedali di campagna ed altri stabilimenti provvisorii che seguono le truppe sui campi di battaglia per accogliervi malati e feriti.

Art. 40. Una bandiera distintiva ed uniforme è adottata per gli ospedali, per le ambulanze ed effetti relativi : — essa avrà una croce rossa in campo bianco, e sarà sempre accompagnata dalla bandiera nazionale.

II.

Dei Territorii occupati.

A) **Definizione.**

Art. 41. Un territorio si considera come occupato quando, in seguito alla invasione compiutavi da forze nemiche, lo stato cui appartiene ha cessato, in fatto, di esercitarvi una regolare autorità, e lo stato invasore si trova di esser solo anche a mantenervi l'ordine. I limiti entro i quali questo fatto si produce determinano l'estensione e la durata dell' occupazione.

B) Regole di condotta riguardo alle persone.

Art. 42. All'autorità militare incombe l'obbligo di rendere edotti al più presto possibile gli abitanti, intorno ai poteri che essa esercita, come pure intorno all'estensione territoriale dell'occupazione.

Art. 43. L'occupante deve prendere tutte le misure che sono in suo potere per ristabilire ed assicurare l'ordine e la vita pubblica.

Art. 44. L'occupante deve mantenere le leggi che erano in vigore nel paese in tempo di pace e non modificarle nè sospenderle o sostituirle con altre, se non quando vi sia necessità.

Art. 45. I funzionarii e gli impiegati civili d'ogni ordine, che consentono di continuar a prestare i loro ufficii, godono la protezione dell'occupante.

Essi possono sempre essere revocati dall'impiego ed hanno sempre diritto di dimettersi dalla loro carica.

Non debbono esser puniti disciplinariamente, se non quando vengono meno agli obblighi liberamente da loro assunti, nè esser deferiti alla giustizia, se non quando li tradiscano.

Art. 46. In caso d'urgenza l'occupante può reclamare il concorso degli abitanti affine di provvedere ai bisogni dell'amministrazione locale.

Art. 47. La popolazione non può essere costretta a prestar giuramento alla potenza nemica; ma gli abitanti, che compiono atti ostili contro l'occupante sono punibili (art. 1.)

Art. 48. Gli abitanti d'un territorio occupato, i quali non obbediscano agli ordini dell'occupante, possono esservi costretti.

Tuttavia non può l'occupante costringer gli abitanti a dargli mano ne' suoi lavori di attacco o di difesa, nè a prender parte alle operazioni militari contro il proprio paese,

Art. 49. L'onore e i diritti di famiglia, la vita delle persone, come pure le loro convizioni religiose e l'esercizio del loro culto devono essere rispettati. (Art, 4.)

C) Regole di condotta riguardo alle cose.

a) *Proprietà pubbliche.*

Art. 50. L'occupante non può prender che il numerario, i fondi e i valori esigibili o di cambio, appartenenti in proprietà

allo Stato; i depositi d' armi, approvvigionamenti ed in generale quelle proprietà mobiliari dello Stato che possono impiegarsi in operazioni di guerra.

Art. 51 Il materiale di trasporto (ferrovie, battelli etc.) come pure i telegrafi e le gomene d'approdo possono essere sequestrati soltanto per uso dell'occupante. È proibita la loro distruzione, salvo che sia imposta da una necessità di guerra. Conchiusa la pace, questi oggetti si restituiscono nello stato in cui si trovano.

Art. 52. L' occupante non può fare che atti d'ammistrazione provvisoria, quanto agli edificii pubblici, immobili, foreste ed industrie agricole appartenenti allo Stato nemico.

Egli deve tutelare i fondi di queste proprietà e vegliare al loro mantenimento.

Art. 53. I beni de' Comuni e degli stabilimenti consacrati ai culti, alla carità, all' istruzione, alle arti ed alle scienze sono intangibili. Ogni volontaria distruzione o deteriorazione di simili stabilimenti, di monumenti storici, d'archivii, d'opere d'arte o di scienza, è formalmente interdetta, quando non sia imperiosamente imposta da necessità di guerra.

b) *Proprietà private.*

Art. 54. La proprietà privata, individuale o collettiva, deve essere rispettata e non può essere confiscata, sotto riserva delle disposizioni contenute negli articoli che seguono.

Art. 55. I mezzi di trasporto (ferrovie, battelli ecc.); i telegrafi, i depositi d'armi e di munizioni da guerra, benchè appartenenti a società od a particolari, possono esser usati dall'occupante ma debbono restituirsi, se è possibile, in natura. Diversamente le indennità vanno regolate alla conclusione della pace:

Art. 56. Le prestazioni in natura (requisizioni) reclamate dai Comuni o dagli abitanti, devono essere proporzionate alle necessità della guerra generalmente riconosciute, e misurate secondo le risorse del paese.

Le requisizioni non possono farsi nella località occupata, se non coll'autorizzazione del comandante.

Art. 57. L'occupante non può prelevare che le imposte ed i carichi già stabiliti a profitto dello Stato. Egli li erogherà nelle

spese d'amministrazione del paese, nella misura per cui il governo legale vi era obbligato.

Art. 58. L'occupante non può prelevare contribuzioni in danaro, che come equivalente d'ammende o d'imposte non pagate, o di prestazioni non somministrate in natura.

Le contribuzioni in danaro non possono essere imposte che per ordine e sotto la responsabilità del Generale in capo o dell'autorità civile suprema stabilita nel terrritorio occupato, conformandosi il più che sia possibile alle regole della ripartizione e del reggime delle imposte in vigore.

Art. 59. Nella ripartizione dei carichi relativi all'alloggio delle truppe ed alle contribuzioni di guerra, si terrà conto agli abitanti dello zelo caritatevole dimostrato verso ai feriti.

Art. 60. Le prestazioni in natura, quando non siano pagate in contante, e le contribuzioni di guerrà, sono constatate da relative quietanze — Devono prendersi apposite misure per assicurare la serietà e regolarità di queste ricevute.

III.

Della Condizione dei prigionieri di guerra.

A) Regime della cattività.

Art. 61. I prigionieri di guerra sono in potere del governo nemico, non degli individui o dei corpi che li hanno catturati.

Art. 62. Essi sono assoggettati alle leggi ed ai regolamenti in vigore nell'armata nemica.

Art. 63. Devono esser trattati con umanità.

Art. 64. Tuttociò che è di loro personale pertinenza, ad eccezione delle armi, rimane loro proprietà.

Art. 65. Ogni prigioniero è obbligato a dichiarare, qualora ne venga richiesto, il suo vero nome e grado: ove egli non lo facesse, potrebbe esser privato di tutti o parte de' vantaggi accordati ai prigionieri della sua categoria.

Art. 66. I prigionieri possono essere assoggettati all'internamento in una città, in una fortezza, in un campo od in una località qualunque, coll'obbligo di non varcare determinati confini, ma non possono essere incarcerati, se non per misura indispensabile di sicurezza.

Art. 67 Qualunque atto d' insubordinazione autorizza a loro riguardo le misure di rigore necessarie.

Art. 68. Contro un prigioniero fuggitivo si può, dopo l'intimazione, adoperare le armi.

S'egli è ripreso prima di aver potuto raggiungere il suo corpo o varcare il territorio che è in potestà del nemico, sarà punito in via disciplinare o sottoposto ad una più severa sorveglianza. Ma se, dopo essere riuscito ad evadere, è un'altra volta catturato, non incorre in alcuna pena per la sua fuga precedente.

Tuttavia, se il prigioniero ripreso o catturato una seconda volta, aveva dato la sua parola che non sarebbe evaso, può esser privato dei diritti del prigioniero di guerra.

Art. 69. Il governo in cui potere si trovano dei prigionieri è tenuto al loro mantenimento.

Quando manchi intorno a ciò uno speciale accordo fra le parti belligeranti, i prigionieri sono trattati, quanto a vitto e vestiario, nella stessa misura e maniera delle truppe del governo che li ha catturati.

Art. 70. I prigionieri non possono in modo veruno essere costretti a prendere una parte qualunque alle operazioni di guerra nè a fare rivelazioni intorno al proprio paese od al proprio esercito,

Art. 71. Essi ponno bensì venir impiegati in lavori pubblici che non abbiano diretta connessione colle operazioni che si compiono sul teatro della guerra; che non siano estenuanti, e non siano umilianti nè pel grado loro, se appartengono all'armata, nè per la loro posizione officiale o sociale, se non ne fanno parte.

Art. 72. Nel caso in cui siano autorizzati a partecipare a lavori dell'industria privata, il loro salario può esser percepito dall'autorità che li detiene, la quale deve in tal caso destinarlo a migliorare la loro posizione, o consegnarlo ad essi al momento della loro liberazione, detratte le spese del mantenimento ove ne sia il caso.

b) Cessazione della cattività.

Art. 73. La cattività dei prigionieri di guerra cessa di diritto con la conclusione della pace, ma la loro liberazione è regolata da un comune accordo fra i belligeranti.

Art. 74. Cessa pure di diritto per quei prigionieri feriti o malati che, dopo guariti, sono riconosciuti inabili a riprendere il servizio.

Il nemico, nel cui potere si trovano, deve allora rimandarli al loro paese.

Art. 75. I prigionieri possono anche essere rilasciati in seguito ad un patto di scambio intervenuto tra le parti belligeranti.

Art. 76. Possono essere rilasciati sulla parola, qualora le leggi del loro paese non lo vietino.

Nel caso, sono obbligati, sotto garanzia del loro onore personale, a mantenere scrupolosamente gl'impegni ch'essi hanno liberamente assunto e che debbono chiaramente specificarsi. Il loro Governo, dal canto suo, non deve esigere nè accettare da essi alcun servigio contrario alla parola data.

Art. 77. Un prigioniero non può essere costretto ad accettare la libertà sulla parola. Parimenti il governo nemico non è obbligato ad accogliere la domanda d'un prigioniero che reclami la libertà sulla parola.

Art. 78. Il prigioniero liberato sulla parola e poi ripreso colle armi alla mano contro il governo cui l'aveva impegnata, può essere privato dei diritti del prigioniero di guerra, eccetto che dopo la sua liberazione, non sia stato compreso in un patto di scambio senza condizioni.

IV.

DEGLI INTERNATI IN PAESE NEUTRALE

Art. 79. Lo Stato neutrale sul cui territorio si rifugino truppe o persone appartenenti alle forze armate dei belligeranti, deve internarli in un punto il più che sia possibile lontano dal teatro della guerra.

Esso deve agire in egual modo verso coloro che si servono del suo territorio per compiervi operazioni o servizii militari.

Art. 80. Gli internati ponno esser guardati in campi od anche rinchiusi in fortezze o in altri luoghi.

Lo Stato neutrale deciderà se gli ufficiali possano esser lasciati liberi sulla parola, impegnandosi questi di non abbandonare il territorio neutrale senza esserne autorizzati.

Art. 81. Ove manchi speciale convenzione su ciò che ri-

guarda il mantenimento degli internati, lo Statc neutrale fornisce loro i viveri, le vestimenta e i soccorsi consigliati dalla umanità.

Esso provvede altresì alla conservazione del materiale proprio degl'internati o da essi trasportato.

Conchiusa la pace, od anche prima se è possibile, le spese fatte in causa dell'internamento sono rimborsate allo Stato neutrale da quello degli stati belligeranti al quale appartenevano gli internati.

Art. 82. Le disposizioni della Convenzione di Ginevra del 22 Agosto 1864, (Vedi gli articoli precedenti 10 a 18, 35 a 40, 58, 73 e 75) sono applicabili al personale sanitario, come pure ai malati od ai feriti rifugiati o trasportati in paese neutrale.

Art. 83. I feriti ed i malati che non sono prigionieri, possono attraversare un territorio neutrale, purchè il loro personale ed il loro materiale sia esclusivamente sanitario. Lo Stato neutrale su cui si effettuano tali passaggi, deve prendere a loro riguardo i provvedimenti necessarii di sicurezza e di controllo perchè siano rigorosamente osservate le condizioni a cui debbono rispondere.

PARTE TERZA.

Sanzione Penale.

Art. 84. I contravventori alle leggi della guerra sono soggetti alle pene determinate dalla legge penale.

Art. 85. Le rappresaglie sono formalmente proibite nel caso in cui il danno del quale s'ha ragione di risentirsi, sia stato riparato.

Art. 86. Nei gravi casi in cui le rappresaglie appariscanc imperiosamente necessarie, il modò di condurle e la loro estensione non debbono mai eccedere il grado dell'infrazione commessa dal nemico.

Esse non ponno compiersi che dietro autorizzazione del Comandante in capo.

In ogni caso debbono rispettare le leggi dell'umanità e della morale.

Lettera del Signor Conte di Moltke al Signor Bluntschli

Berlino, *11 decembre 1880.*

..... Ella ha avuto la bontà di comunicarmi il manuale che pubblicasi dall'Istituto di diritto internazionale, e si augura che incontri la mia approvazione.

Anzitutto, io apprezzo grandemente gli sforzi filantropici fatti per temperare i mali che la guerra trae seco. La pace perpetua è un sogno, e non è nemmeno un bel sogno. La guerra è un elemento dell' armonia universale posto da Dio stesso. Le più nobili virtú dell'uomo, vi si dispiegano: il coraggio e l'abnegazione, il sentimento del dovere e lo spirito del sacrificio; il soldato offre la sua vita. Senza la guerra il mondo stagnerebbe e si perderebbe nel materialismo.

Io accetto pure pienamente la proposizione enunciata nella prefazione: che il graduale e progressivo ingentilire dei costumi si deve riflettere anche sui modi di fare la guerra. Ma io vado più oltre e ritengo l'ingentilimento dei costumi possa condurci a questo risultato, che un diritto della guerra codificato non saprebbe farci raggiungere.

Ogni legge suppone un' autorità per vigilarne e dirigerne l'esecuzione; ed è appunto questa autorità che manca, in quanto concerne l'osservanza delle convenzioni internazionali. Quali estranee Potenze daranno mai di piglio alle armi per la sola ragione che, due Stati essendo in guerra, furono dall'uno o da entrambi violate le « leggi della guerra? » Per questo genere d'infrazioni, non v'è quaggiù un giudice. Il successo non può dipendere, che dall'educazione religiosa e morale degli individui, e dal sentimento d'onore, dal senso di giustizia nei capi, i quali s'impongano da se la legge, e vi si conformino sin dove le anormali circostanze della guerra lo permettano. Ciò posto, è ben mestieri riconoscere ancora che il progresso dell'umanità circa i modo di fare la guerra dee certamente riferirsi all'ingentili-

mento generale dei costumi. Si paragonino soltanto gli orrori della guerra de' Trent'anni con le lotte dei tempi moderni!

Un gran passo, ai nostri giorni, s'è fatto coll'istituzione del servizio militare obbligatorio pel quale s'introducono negli eserciti le classi istruite. Certamente, vi si trovano tuttora elementi rozzi e violenti; ma non vi figurano più essi soli, come altra volta.

Inoltre, i governi hanno in mano due mezzi potenti di prevenire i peggiori eccessi: la disciplina rigorosa serbata in tempo di pace ed a cui il soldato s'è avvezzo; e la vigilanza dell'amministrazione che provvede alla sussistenza delle truppe in campo.

Se questa vigilanza viene a mancare, la disciplina stessa non potrebbe essere mantenuta che in modo imperfetto. Il soldato che indura nei patimenti, nelle privazioni, nelle fatiche, che si espone a pericoli, non può accontentarsi di prendere quanto gli viene « in proporzione delle risorse del Paese »; ma vuole procurarsi *tutto* ciò che è necessario alla sua esistenza. Nè si ha il diritto di chiedergli ciò che è sovrumano.

Il più gran bene, nella guerra, si è che essa sia presto finita. A tale intento, eccettuati quelli evidentemente riprovevoli, deve essere concesso di adoperare tutti i mezzi. Io non posso in modo veruno associarmi alla Dichiarazione di Pietroburgo, là dove si pretende che « l'indebolimento delle *forze militari* del nemico » costituisca il solo modo legittimo di condurre la guerra. No, bisogna investire tutte le risorse del governo nemico, le sue finanze, le sue ferrovie, la sue provvigioni, ed il suo prestigio stesso.

Gli è con siffatta energia, e nonostante colla maggior moderazione che non siasi mai usata per lo innanzi, che fu condotta l'ultima guerra contro la Francia. In capo a due mesi, le sorti di quella campagna erano decise; ed i combattimenti non presero un carattere di accanimento, se non quando un governo rivoluzionario, per disgrazia del paese, volle prolungare la guerra per altri quattro mesi.

Io riconosco volentieri che il manuale in articoli semplici e precisi, più che non lo abbia fatto alcun saggio anteriore, tien conto delle esigenze della guerra. Tuttavia neanche il riconoscimento delle regole formulatevi che si faccia dai governi basterà ad assicurarne l'applicazione. È costume di guerra, da

lungo tempo universalmente riconosciuto, che non si debba far fuoco contro un parlamentare; ciò nonostante abbiamo nell'ùltima campagna veduto a più riprese violata questa regola.

Un articolo imparato a memoria non indurrà mai i soldati a credere che essi debbano riguardare come un nemico regolare (§ 2, 4) quella popolazione non organizzata che prende « spontaneamente » le armi (così per impulso suo proprio) e mette la loro vita in pericolo ad ogni istante, il giorno e la notte. Certe cose che il manuale pretende, ben potrebbero essere non effettuabili : per esempio il constatare l'identità dei morti dopo una grande battaglia. — Altre si presterebbero alla critica, ove le parole intercalatevi « se le circostanze lo permettono, » « se si può, » « se è possibile, » « se è necessario, » non dessero loro un'elasticità senza della quale l'ineluttabile realtà romperebbe i legami che esse le impongono. Per me ritengo che in guerra, ove tutto dee considerarsi da un punto di vista individuale, i soli articoli che possono riuscire efficaci sono quelli che si riferiscono essenzialmente ai capi. Tali sono le prescrizioni del Manuale riguardanti i feriti, i malati, i medici e il personale sanitario. Il riconoscimento generale di questi principii, come pure di quelli concernenti i prigionieri, costituirebbe già un sostanziale progresso verso lo scopo che l'Istituto di diritto internazionale con sì nobile perseveranza si studia di conseguire.

CONTE DI MOLTKE
Feld-maresciallo generale.

Risposta del Signor Bluntschli al Signor Conte di Moltke.

Heidelberg, *24 decembre, 1880.*

Sono riconoscentissimo all'E. V. dell'avermi espresso con tanta benevolenza e così minutamente il suo parere intorno al manuale delle Leggi della Guerra. Ciò che Ella dice, invita a serie riflessioni, ed io vi scorgo una testimonianza del più alto pregio, di un valore storico, che comunicherò immediatamente ai membri dell'Istituto di diritto internazionale.

Sul momento io non credo poter meglio attestare a Vostra Eccellenza la mia gratitudine che delineando in brevi tratti i criterii ai quali si ispirarono i membri dell'Istitutó, constatando così in pari tempo la posizione de'contrarii apprezzamenti.

S'intende da se che le stesse cose si presentano sotto altra luce e presentano altre forme, secondochè le si considerino dal punto di vista militare o dal punto di vista giuridico. La differenza è attenuata, non eliminata, quando un illustre capitano, dall'alto della sua posizione, considera anche i grandi doveri morali e politici che incombono agli Stati; e quando dal canto loro i rappresentanti della scienza del diritto delle genti si studiano di applicare i principi del diritto, alle necessità militari.

Per l'uomo di guerra, l'interesse della sicurezza e delle vittorie dell'armata prevarrà sempre a quello delle popolazioni inoffensive, mentre il giurista, convinto che il diritto è un baluardo per tutti e specialmente pei deboli contro i forti, non saprebbe declinare il dovere di assicurare ai particolari, abitanti delle contrade occupate dal nemico, le garanzie legali indispensabili.

Alcuni membri dell'Istituto possono a buon diritto non abbandonare la speranza che un giorno, grazie ai progressi della civiltà, l'umanità perverrà a sostituire alla guerra fra gli Stati sovrani, come oggi si usa, una giustizia internazionale organizzata. Ma il corpo istesso dell' Istituto, nella sua totalità sa bene che questo voto non ha probabilità alcuna d'essere realizzato ai tempi nostri. ed in tale argomento, limita la sua attività sopra due obbiettivi principali che è possibile raggiungere:

1° Dischiudere ed agevolare la via giudiziaria per le contestazioni di non grande rilievo che insorgano fra gli Stati, essendo la guerra, in tal caso, un mezzo indubbiamente sproporzionato.

2° Contribuire, nella guerra stessa, ad illuminare e rafforzare l'ordine legale.

Io ammetto senza riserva che gli usi della guerra si sono migliorati dopo la istituzione degli eserciti permanenti, la quale ha reso possibile una disciplina più rigorosa, e necessaria una maggior cura nel mantenimento delle truppe; io riconosco ancora, senza riserva, che il merito principale di questo miglioramento risale ai capi militari.

Il saccheggio brutale e barbarico è stato inibito dai generali

anche prima che i giuristi si fossero convinti della sua illegalità. Se, ai giorni nostri, una legge accettata dal mondo civile proibisce al soldato in modo generale di far bottino nella guerra di terra, è questo un gran progresso della civiltà e i giuristi vi hanno partecipato.

Dappoichè il servizio obbligatorio ha trasformato le armate permanenti in eserciti nazionali, anche la guerra diventò nazionale. Conseguentemente l'importanza e la necessità di Leggi della guerra sono aumentate, perchè, in mezzo alla varietà della cultura e dei sentimenti che dominano fra gli individui e fra le classi della nazione, il diritto è quasi la sola forza morale di cui tutti riconoscono la necessità e che tutti i cittadini raccoglie sotto norme comuni. Gli è un fatto consolante e che solleva anche lo spirito, questo che noi continuamente notiamo nell'Istituto di Diritto internazionale: si vede stabilirsi in modo sempre più determinato una universale convinzione giuridica, che unisce tutti i popoli civili. Uomini di nazioni facilmente divise e discordi, Tedeschi e Francesi, Inglesi e Russi, Spagnuoli e Olandesi, Italiani ed Austriaci, si trovano spessissimo d'accordo sui principii del Diritto internazionale.

Gli è per questo che è possibile proclamare un diritto internazionale della guerra, approvato dalla coscienza giuridica di tutti i popoli civili.

Ora, quando un principio è consacrato in modo generale, esso esercita sugli animi e sui costumi un'autorità che infrena gli appetiti del senso e trionfa sulla barbarie.

Noi riconosciamo l'insufficienza dei mezzi per far rispettare ed applicare le prescrizioni del diritto delle genti: noi sappiamo ancora che la guerra, la quale sì profondamente rimescola i popoli, ridesta le buone attitudini come i malvagi istinti della natura umana, ed è precisamente per questo che il giurista sente il bisogno di porgere i precetti giuridici de'quali ha riconosciuto la necessità, espressi con chiarezza e precisione, al sentimento delle masse istesse ed alla coscienza giuridica di quelli che loro presiedono. Egli ha ferma fiducia che questa dichiarazione troverà ascolto nelle coscienze degli interessati, ed avrà un'eco potente nell'opinione pubblica di tutti i paesi.

Agli Stati principalmente incombe la missione di vigilare, ciascuno nei limiti della sua sovranità, all'osservanza del Diritto internazionale e di punirne le aperte violazioni. L'ammi-

nistrazione del diritto della guerra deve dunque essere affidata soprattutto allo Stato che esercita il potere pubblico là dove siasi perpetrata un'infrazione. Nessuno stato si esporrà con leggerezza e senza alcun pericolo od inconveniente, al meritato rimprovero d'avere disconosciuto i suoi doveri internazionali; esso non vi si esporrebbe neppure quando sapesse di non correre alcun rischio di guerra per parte de'terzi. Ogni stato, anche il più potente, crescerà evidentemente in onore davanti a Dio e agli uomini, se rimase fedele e sincero nel rispetto e nell'osservanza del diritto delle genti.

C'illuderemmo forse noi, credendo che la fede nel diritto delle genti, siccome in una istituzione sacra e necessaria, deve agevolare altresì la pratica della disciplina nell'armata, ed aiutare a prevenire tante colpe ed eccessi nocevoli? Io almeno sono convinto che l'errore, tramandatoci dall'antichità, pel quale durante la guerra si riterrebbe cessato ogni diritto e tutto permesso in danno della nazione nemica, — quest'abominevole errore, non può che accrescere le sofferenze inevitabili e i mali della guerra, senza bisogno e senz'utilità dal punto di vista di quel modo energico di fare la guerra, che anch'io ritengo buono.

Quanto alla riserva apposta a parecchie disposizioni (« se sia il caso » « secondo le circostanze » ecc.) noi la riguardiamo, in certa guisa, come una valvola che è destinata a preservare dall' infrazione l' inflessibile norma giuridica, nell' infiammarsi degli spiriti, e nella lotta contro pericoli di genere diverso, e ad assicurare così l'applicazione delle regole in molti altri casi.

Deplorevoli esperienze ci insegnano che in ogni guerra si verificano violazioni numerose del diritto, che inevitabilmente devono sfuggire alla pena; ma questo non condurrà certamente il giurista a sconfessare la massima obbligatoria violata. All'opposto: se per esempio, contrariamente al diritto delle genti, si è tirato sopra un parlamentare, il giurista manterrà e proclamerà con tanto maggior vigore la massima che dichiara inviolabili i parlamentari.

Io spero che l'Eccellenza Vostra accoglierà benevolmente l' esposizione sincera di quest' idee, e vi scorgerà l' espressione della mia gratitudine, come dell'alta mia stima personale e della mia rispettosa considerazione.

Dott. Bluntschli
Consigliere intimo e Professore

CONGRESSO DI TORINO
1882

Ordine del giorno.

I. Costituzione dell'ufficio per l'esercizio 1882-1883. Elezione d'un presidente, di due vice-presidenti e di un tesoriere. Designazione di due commissarii--verificatori incaricati d'esaminare il rapporto del tesoriere.

II. Nomina di membri ed associati, e di membri onorarii, se ne sarà il caso.

III. Rapporto sulla situazione finanziaria dell'Istituto.

IV. Rapporto sui lavori compiuti dall'Istituto durante l'ultimo esercizio.

V. Lettura di cenni necrologici intorno ai Signori BLUNTSCHLI, LAWRENCE, MASSE' e DUBOIS.

VI. Discussione dei soggetti affidati alle commissioni, intorno ai quali sono state fatte o si faranno delle proposte.

1ª *Commissione.* — Regole generali che potrebbero essere sancite da trattati internazionali, allo scopo d'assicurare l'uniformità delle decisioni nei conflitti fra le diverse legislazioni civili e penali.

A. Conflitti delle leggi civili.

B. Conflitti delle leggi commerciali.

C. Conflitti delle leggi penali.

2ª *Commissione.* — Statistica internazionale.

3ª *Commissione.* — Diritto materiale e formale in materia di prede marittime.

4ª *Commissione.* — Applicazione del diritto delle genti consuetudinario in Europa, alle nazioni orientali. — Esame delle riforme a desiderarsi nelle istituzioni giudiziarie attualmente in vigore ne' paesi d'Oriente, rispetto ai processi ne' quali si trovi coinvolto un Europeo od un Americano.

5ª *Commissione.* — Regolamento delle leggi e de' costumi di guerra.

6ª *Commissione.* — Annuario dell'Istituto di diritto internazionale.

VII. Resoconto ed apprezzamento, dei diversi fatti ed atti internazionali compiutisi dopo l'ultima sessione.

VIII. Resoconto delle più importanti pubblicazioni di diritto internazionale, fatte in ogni paese dopo l'ultima sessione.

IX. Esame di tutte le proposte delle quali l'assemblea riconoscerà l'urgenza.

X. Scelta dei soggetti a discutersi nella ventura sessione. — Ordinamento dello studio preparatorio dei medesimi. — Nomina delle commissioni e de' relatori.

XI. Designazione del luogo e dell'epoca in cui si terrà la prossima sessione.

INDICE DELLE MATERIE